

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2734

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2004

—————

Norme in materia di sicurezza e di riorganizzazione
delle Forze di polizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta tende ad aprire un dibattito strutturale sulla configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione nel nostro Paese in coincidenza con un momento storico nel quale forte è l'attenzione alle problematiche della criminalità organizzata e del terrorismo, ma anche di una microcriminalità non meno pericolosa per i cittadini.

Recependo una serie di *input* che salgono dalla società civile, recuperata ad un ruolo attivo e propulsivo nel quadro della democrazia parlamentare, il disegno di legge offre una occasione per innescare una riflessione ampia ed articolata con la predisposizione di una piattaforma organica di norme finalizzate a riscrivere un nuovo modello organizzativo ed una diversa funzionalità di uffici e servizi.

Si tratta di un provvedimento che raccoglie le indicazioni provenienti da esperti e cittadini estranei al Parlamento, che fuori dallo strumento della petizione popolare trovano in un parlamentare il veicolo per incarnare il proprio corredo programmatico in un disegno di legge ordinario.

Questo anche per la rilevanza e la valenza strategica dei temi di cui alla proposta. In una democrazia compiuta, infatti, il cittadino deve poter assurgere al ruolo di legislatore, salve le libere scelte del Parlamento, nell'esercizio delle funzioni costituzionali.

Il senso della proposta è quello di razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e l'ordine pubblico recuperando risorse finanziarie, umane, strutturali e di conoscenza tecnica da meglio utilizzare nelle delicate articolazioni dello Stato preposte alla tutela dell'ordine.

L'auspicio è che sulla base di una discussione ampia e feconda del presente disegno

di legge, che è aperto a contributi e visioni diverse, possa sorgere l'esigenza condivisa di formare un testo unico di sicurezza che rispecchi la complessità e il mutamento che sono caratteri in continuo divenire del mondo di oggi.

Il progetto di sicurezza che si intende realizzare attraverso la presentazione del presente disegno di legge persegue due finalità.

La prima si riferisce alla creazione di una struttura di sicurezza efficiente, capace di porre gli obiettivi della riduzione notevole del fenomeno criminoso di carattere comune e di raggiungerli con mezzi ed attività adeguate.

Ciò comporterà, secondo le analisi effettuate in materia, il crollo verticale del crimine comune, facendolo regredire al minimo fisiologico che è insopprimibile, ma che desta un minore allarme sociale.

La seconda si riconduce alla riduzione progressiva della criminalità organizzata, tendendo alla sua eliminazione.

Per raggiungere il primo obiettivo occorre attuare le condizioni e i livelli organizzativi elencati qui di seguito:

- unire le sette Forze di polizia italiane in confederazione, al fine di creare un effettivo coordinamento tra le stesse, con la previsione di organi comuni del settore amministrativo ed operativo;

- procedere alla riforma dei Corpi di polizia, per migliorarne struttura ed organizzazione.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto sarebbe auspicabile che il personale impiegato in servizi non di polizia attiva fosse recuperato per l'effettuazione di servizi operativi. Si tratta di circa 180.000 uomini in tutta Italia e tra tutte le Forze di polizia, con

approssimazione per difetto, perchè il dato più attendibile è quello che indica le forze effettivamente operative sul territorio nella percentuale del 10 per cento del totale, che ammonta a circa 400.000 uomini appartenenti alle sette Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia municipale, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato e Corpo dei vigili del fuoco). Si potrebbe realizzare, con tale disponibilità di forze, una rete preventiva costituita da volanti e da poliziotti di quartiere, con una densità di una unità, composta da 2 uomini sia per le volanti che per il poliziotto di quartiere e la rete investigativa, ogni 11.000 abitanti per turni di servizio e per ciascuna provincia.

Le reti di volanti e i poliziotti di quartiere avranno, oltre che funzioni preventive e di intervento di polizia giudiziaria, anche funzioni di aiuto e soccorso in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale. Tali servizi, che saranno il 30 per cento del totale, verranno effettuati con equipaggi misti costituiti da personale delle Forze di polizia e personale della protezione civile, della Croce rossa, della Croce verde e dei corpi del volontariato in genere. In questo modo lo Stato, la regione, il comune, vengono ad assumere la configurazione di un ordinamento sociale, che non soltanto reprime o previene i reati e gli illeciti, ma aiuta concretamente il cittadino e il residente, ottenendone una attiva collaborazione, tanto necessaria per tutte le attività di polizia.

La rete investigativa verrebbe potenziata con almeno 60.000 uomini in tutta Italia, con il personale recuperato al servizio attivo.

Viene, inoltre, prevista l'operatività di una unica polizia di frontiera, di una unica polizia stradale da affidare progressivamente alla Polizia municipale e di una unica rete investigativa, stabilendo le competenze terri-

toriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.

A fini di omogeneità funzionale e di maggiore gestibilità dei risultati e delle banche dati, viene riorganizzata una unica Polizia scientifica, il cui funzionamento sarebbe più efficace in quanto vi confluirebbero le conoscenze e i dati delle diverse Forze di polizia.

Sempre ai fini di una maggiore coerenza ed omogeneità operativa si propone l'istituzione di una unica struttura di istruzione per le Forze di polizia, da riformare nella didattica per i livelli inferiori e superiori, con l'adozione di moduli professionali e di insegnamento pratico nell'ambito di criteri selettivi, ora non presenti nelle scuole di polizia.

Anche la Polizia segreta viene, nel presente disegno di legge, unificata ed inserita nella confederazione delle Forze di polizia.

In ciascuna provincia sarà attiva una sola centrale operativa al fine di disciplinare l'impiego delle volanti e del poliziotto di quartiere.

Per evitare la sovrapposizione di funzioni tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, sono stabiliti due ambiti di competenza territoriale in riferimento al territorio di ciascuna provincia e al territorio di ciascun capoluogo di provincia, ove interverranno o la Polizia di Stato o i carabinieri. Ciò significa che il territorio provinciale e quello dei comuni capoluogo di provincia verrà diviso in due parti: una gestita solo da personale dei carabinieri e una gestita solo da personale della Polizia di Stato.

I reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri sono suddivisi per regioni, in modo che l'ordine pubblico in ciascuna di esse sia garantito dai reparti mobili della Polizia di Stato o dei carabinieri secondo la competenza territoriale assegnata.

La funzione di questore verrà assunta a turno (due anni, ad esempio) o da un generale dei carabinieri o da un funzionario della Polizia di Stato, con l'ulteriore prescrizione che una metà degli uffici sicurezza provinciali (le attuali questure) di ciascuna regione

venga diretta da generali dei carabinieri e l'altra metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato o da altri dirigenti come indicato nel presente disegno di legge.

Il dirigente della prima e della seconda divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale (attuale questura), sarà un ufficiale dei carabinieri o un funzionario di polizia a turno, per periodi temporali da determinare, come nel caso del questore.

La terza divisione poliziotto di quartiere sarà diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia.

I commissariati di zona della periferia provinciale saranno diretti o da un funzionario di polizia o da un ufficiale dei carabinieri. Fa parte della dirigenza il comandante della Polizia municipale del centro urbano. Inoltre il personale delle due Forze di polizia di ciascun Commissariato di zona apparterrà totalmente o all'una o all'altra forza, in modo da aversi metà Commissariati di zona diretti e gestiti da personale dell'Arma dei carabinieri e l'altra metà da personale della Polizia di Stato.

Le stazioni dei carabinieri e i distacamenti di polizia stradale delle periferie provinciali cesseranno dall'aver funzioni stanziali sul territorio, per servire invece come punti di appoggio del personale dei carabinieri o della Polizia di Stato dei Commissariati di zona.

Gli istituti di istruzione organizzano il sistema di aggiornamento professionale, per tutti i reparti della regione, e corsi di aggiornamento per il personale maschile e femminile nelle varie materie professionali, con valutazione e punteggi attribuiti per le varie attività di studio.

I comandanti delle Forze speciali, sempre ai fini dell'omogeneità e della funzionalità delle Forze di polizia, parteciperanno alle riunioni dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale (questura).

Si provvede ad istituire una commissione di vigilanza per controllare l'efficienza dei servizi operativi e la correttezza di comporta-

mento dei tutori dell'ordine nelle attività di servizio e nella vita privata.

Queste, appena illustrate, sono alcune delle proposte necessarie ai fini di una riforma organica delle Forze dell'ordine italiane, che, disponendo un'omogeneità funzionale e strutturale tra le diverse Forze di polizia, inciderà, potenziandole, sulle capacità preventive e investigative delle Forze dell'ordine per una più efficace repressione del crimine comune.

Per attuare il secondo obiettivo, concernente la progressiva riduzione della criminalità organizzata, dovendo tendere alla sua eradicazione, da raggiungere in un arco temporale più o meno lungo, occorre seguire le seguenti indicazioni organizzative, o altre analoghe ma di pari efficacia.

In via preliminare va detto che il crimine organizzato, proprio per caratteristica qualificante dell'accordo associativo, è certo uno dei mali più gravi degli Stati moderni.

L'Italia purtroppo è afflitta dalla presenza di organizzazioni criminali così pericolose, anche collegate con analoghe organizzazioni straniere, che impediscono lo sviluppo sociale e produttivo delle regioni che sono interessate dalla loro presenza.

È noto come interi ordinamenti regionali del sud Italia siano impediti nello sviluppo citato, proprio per la presenza in essi di un tessuto parassitario e criminale che assorbe continuamente e indebitamente ricchezza prodotta, sotto forma di tangenti ed estorsioni imposte agli operatori economici, impedendo così l'investimento dei capitali nelle attività produttive.

All'associazione criminosa si aggiunge il gravissimo fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i quali sono posti sul mercato da parte delle organizzazioni criminali, che provvedono alla loro raffinazione e allo spaccio, attraverso strutture presenti in Italia e all'estero dove tali sostanze vengono prodotte.

Quest'ultima attività criminosa ha effetti e costi sociali anche più gravi perchè, oltre ad

arrecare danni economici ingenti, costituisce una minaccia concreta per la salute delle fasce più giovani e quindi per la futura società.

A tutt'oggi, con il massimo dello sforzo, l'attuale struttura di sicurezza delle Forze di polizia italiane non può fronteggiare efficacemente l'azione delittuosa della criminalità organizzata, perchè mancano la struttura complessiva, l'organizzazione delle funzioni e gli uomini per porre in essere una efficace azione di repressione del crimine.

Per attuare allora il secondo obiettivo, occorre prevedere le seguenti attività organizzative:

- il potenziamento della rete investigativa con almeno 60.000 uomini in tutta Italia distribuiti tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, che sia in grado di rendere operante una rete di accertamento e di repressione degli illeciti penali in modo efficiente;

- il collegamento della rete investigativa con quella preventiva delle volanti e del poliziotto di quartiere, che avranno anche funzione di aiuto e soccorso;

- la pianificazione degli interventi investigativi secondo un piano di sicurezza;

- la realizzazione del collegamento dei militari delle Forze armate con i servizi speciali della polizia giudiziaria, che vengono a costituire una rete preventiva degli illeciti, attraverso la loro attività lavorativa prestata all'interno delle imprese di produzione di ogni livello (provinciale, regionale e nazionale);

- il coordinamento delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, effettuato con piani di sicurezza redatti dai dirigenti della 2^a divisione della questura del capoluogo di provincia, denominata divisione repressione;

- il collegamento con tutti i Commissariati di zona della provincia e con i reparti dei carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio, secondo le indicazioni del progetto sicurezza. I dirigenti dei Com-

missariati di zona si riuniscono periodicamente nell'Ufficio sicurezza provinciale (questura) per mettere a punto i piani di sicurezza validi per tutta la provincia. Occorre altresì redigere un piano sicurezza regionale della 2^a divisione repressione, per il coordinamento di quelli provinciali. A monte della redazione del piano regionale, ci sarà quella del piano interregionale, sempre della 2^a divisione, per la repressione dei reati che interessano principalmente la criminalità organizzata, al fine del coordinamento dei piani regionali delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia;

- l'istituzione di collegamenti operativi con le Forze di polizia di altri Stati, per mezzo di strutture più funzionali e uomini più numerosi;

- l'analisi e l'individuazione dei flussi di traffico illecito internazionali che interessano la criminalità organizzata;

- la predisposizione di un adeguato ed efficiente controllo al fine di verificare e controllare le attività economiche che possono nascondere attività illecite, di riciclaggio di denaro, ad esempio, proveniente da delitti. La sua operatività viene organizzata operativamente con piani di sicurezza;

- la ristrutturazione del funzionamento della Polizia segreta, da intendersi come specialità della confederazione delle Forze di polizia e completamente svincolata dalle Forze armate. Analogamente si procederà alla ristrutturazione ed al potenziamento della Polizia scientifica, onde realizzare una unitaria organizzazione, al servizio di tutte le Forze di polizia, attraverso l'operatività di gabinetti provinciali, regionali e interregionali di polizia scientifica;

- l'unificazione di tutti gli attuali organi speciali di polizia giudiziaria (DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei antisequestro di persona), che saranno diretti dalla 2^a divisione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali. Queste divisioni daranno le direttive di organizzazione dell'attività di inda-

gine alle 2^a divisioni di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza provinciali. Tutte le Forze di polizia, e in particolare i servizi speciali di polizia giudiziaria citati e il personale delle 2^a divisioni degli Uffici sicurezza provinciali, sono dotate degli strumenti e mezzi tecnici informatici e di ogni altro tipo, sempre più sofisticati, che servono per le più efficienti indagini riguardanti il crimine organizzato.

Con questa nuova struttura, e nuove funzioni ed organizzazione di uomini e mezzi, l'investigazione dei reati di carattere organiz-

zato riceverà un impulso tale da farle raggiungere una efficienza molto più elevata di quella attuale, che permetterà di programmare le fasi della progressiva riduzione di tale attività criminale tendendo alla sua totale eliminazione, che non è un sogno dei dirigenti delle Forze di polizia, ma un probabile evento futuro se non una certezza, dovuta proprio all'organizzazione proposta, anche se naturalmente occorrerà del tempo perchè la nuova macchina della sicurezza italiana produca i suoi effetti positivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Confederazione delle Forze di polizia)

1. Le Forze di polizia sono riunite in confederazione al fine del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza.

2. Sono Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia municipale e il Corpo dei vigili del fuoco.

3. Sono Forze speciali di polizia: il Corpo forestale dello Stato, la Polizia ferroviaria, il Corpo di polizia penitenziaria, la Polizia di frontiera, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo dei vigili del fuoco.

4. La struttura della funzione di sicurezza è articolata su base provinciale, regionale e interregionale; ciascuna struttura ha propri organi di gestione del servizio centrali e periferici.

5. I Corpi di polizia provinciali sono sciolti e il relativo personale entra a far parte della Polizia municipale.

Art. 2.

*(Funzioni e organizzazione
dell'Ufficio sicurezza provinciale)*

1. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle attività di sicurezza.

2. L'Ufficio sicurezza provinciale ha competenza sul territorio di ciascuna provincia, suddiviso in settori di decentramento, se-

condo l'entità dei nuclei abitati presenti sul territorio.

3. In ciascun settore di decentramento provinciale, di cui al comma 2, le attività di sicurezza sono dirette da un Commissariato di zona, comandato da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, secondo la ripartizione territoriale delle competenze delle due Forze di polizia.

4. Fa parte della direzione del Commissariato di zona il comandante della Polizia municipale, che dirige le attività del poliziotto di quartiere nei comuni presenti in ciascun settore di decentramento provinciale.

5. L'autorità locale di pubblica sicurezza è rappresentata dal funzionario della Polizia di Stato o dall'ufficiale dell'Arma dei carabinieri che assume il comando del Commissariato di zona.

6. Un rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, da questa designato, partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti di ciascun Commissariato di zona.

7. Il comando dei Commissariati di zona è assegnato in ragione della metà a funzionari della Polizia di Stato e dell'altra metà a ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

8. In seguito alla formazione di consorzi di comuni nell'ambito di un settore di decentramento provinciale, il comandante della Polizia municipale dirigente la 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale può assumere la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio stesso ed a turno la qualifica di questore.

9. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina e pianifica le attività di sicurezza nel territorio provinciale. Esso è articolato in 4 divisioni, rispettivamente denominate:

- a) 1^a divisione: prevenzione degli illeciti;
- b) 2^a divisione: repressione degli illeciti penali ed amministrativi;
- c) 3^a divisione: poliziotto di quartiere;

d) 4^a divisione: attività amministrative e logistiche.

10. La 1^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale ha compiti di controllo del territorio al fine di prevenire la formazione di organizzazioni criminose nonché la commissione di reati e di illeciti amministrativi, sulla base dei seguenti criteri operativi:

a) lo strumento operativo provinciale della 1^a divisione è costituito dalla rete di volanti che presidia il territorio a fini di prevenzione, mediante controlli in tutti i punti sensibili della vita sociale, riguardanti le attività ricreative, produttive e residenziali. La rete delle volanti può essere utilizzata anche dalla 2^a divisione; i suoi equipaggi possono appartenere ad una singola Forza di polizia o a più Forze di polizia;

b) in ogni provincia è costituita una rete di volanti variabile, in funzione della popolazione residente;

c) è assicurata la disponibilità di almeno una volante, di una unità poliziotto di quartiere costituita da due operatori e di una unità investigativa di due uomini, ogni 3.000 abitanti, per ciascun settore di decentramento provinciale.

11. La 1^a divisione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione ordine pubblico, con il compito di organizzare i servizi diretti a fronteggiare disordini e a mantenere l'ordine pubblico. Il dirigente di questa sezione predispone i piani per la tutela dell'ordine pubblico unitamente al dirigente del relativo reparto mobile, che mette a disposizione le forze necessarie per l'effettuazione dei servizi predetti. La pianificazione di tali servizi è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24 ed in conformità ai piani di sicurezza, adottati ai sensi del medesimo articolo;

b) sezione controllo del territorio, preposta ad organizzare i servizi della rete di volanti, previsti dai piani di sicurezza, per

le attività da svolgere nel settore di decentramento del capoluogo di provincia. Per ogni altro settore di decentramento provinciale, la direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona redige il relativo piano volanti, coordinato in ambito provinciale con il piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, allo scopo di coordinare i rispettivi piani di sicurezza sulla base del criterio della complementarietà dei piani dei Commissariati di zona nei confronti di quelli del settore di decentramento del capoluogo di provincia; i medesimi criteri in materia di coordinamento si applicano anche alle attività di sicurezza delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

c) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare i servizi di aiuto e soccorso che le Forze di polizia possono espletare, con riferimento alle situazioni, eventualmente verificatesi nello svolgimento delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, che richiedano l'espletamento di attività di soccorso e di aiuto.

12. La 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale provvede alla costituzione di una rete di unità di indagine per ciascun settore di decentramento provinciale. Le relative modalità e le misure operative, da adottare uniformemente su tutto il territorio nazionale, sono indicate dal competente Ufficio sicurezza regionale agli Uffici sicurezza provinciali. La 2^a divisione opera in base ai seguenti criteri:

a) è articolata nelle seguenti sezioni:

- 1) sezione Digos;
- 2) sezione squadra mobile;
- 3) sezione polizia giudiziaria;
- 4) sezione polizia scientifica;

b) i compiti delle sezioni di cui alla lettera *a)* sono quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore

della presente legge per gli organismi indicati alla medesima lettera *a*); la pianificazione dei relativi servizi è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e in conformità ai piani di sicurezza adottati ai sensi del medesimo articolo;

c) gli interventi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri sul territorio sono ripartiti per competenza territoriale. Nei settori di decentramento provinciale si provvede ad un'omogenea ripartizione del territorio tra le predette Forze di polizia, attribuendo il comando dei Commissariati di zona in parte alla Polizia di Stato e in parte all'Arma dei carabinieri;

d) nel settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, il territorio è suddiviso in sottosectori che giungono fino al limite di settore; il comune sede di capoluogo di provincia è suddiviso in zone di competenza, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in misura paritetica. Interventi diversi possono essere ordinati dalla sala operativa del predetto comune, cui è assegnato personale appartenente alle varie Forze di polizia.

13. La 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

a) sezione microcriminalità, che ha il compito di intervenire per reprimere le violazioni minori al codice penale e quelle di carattere amministrativo e costituisce l'organo di collegamento con le altre divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale e con le Forze speciali di polizia, ai fini dell'informativa sulle violazioni che possono assumere dimensioni maggiori;

b) sezione controllo della circolazione stradale, che opera in ambito sia urbano che extraurbano ed ha il compito di organizzare gli interventi relativi al controllo della circolazione stradale, assorbendo progressivamente le funzioni espletate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dalla polizia stradale e dall'Arma dei carabi-

nieri, in modo che il controllo della circolazione stradale urbana ed extraurbana sia effettuato esclusivamente dal poliziotto di quartiere;

c) sezione controlli amministrativi di carattere operativo, suddivisa in sottosezioni per quante sono le specialità di intervento della stessa;

d) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare tutte le attività di aiuto e soccorso che si rendano necessarie in riferimento alle situazioni di disagio e di precarietà in cui si trovino cittadini e residenti, e in particolare nell'ambito dell'assistenza contingente ad anziani, minori, giovani, tossicodipendenti, abbandonati.

14. Le regioni emanano disposizioni finalizzate a programmare la formazione di consorzi di comuni per ogni settore di decentramento provinciale, con possibilità di estensione negli ambiti provinciale e regionale, con l'obiettivo di costituire una unica Polizia municipale per ogni regione o almeno per ogni provincia. Le medesime disposizioni sono altresì finalizzate alla costituzione di una struttura regionale di coordinamento delle forze di Polizia municipale al fine della pianificazione e della gestione degli interventi.

15. Il settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, attraverso l'Ufficio sicurezza provinciale, provvede a coordinare operativamente gli altri settori di decentramento provinciali con le attività della centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, nel rispetto della pianificazione delle attività dei servizi di sicurezza, attraverso programmi annuali e pluriennali.

16. La direzione della 1^a e della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è affidata a funzionari della Polizia di Stato e ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in misura paritetica. La 3^a divisione è diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia. Nei Commissariati di zona, il ruolo di dirigente della 3^a divisione

poliziotto di quartiere è ricoperto dal comandante della Polizia municipale del comune del minore centro provinciale. La 4^a divisione attività amministrative e logistiche è diretta, nel capoluogo di provincia, da un funzionario comunale dell'Ufficio economato e, nei centri minori provinciali, da un funzionario comunale o da un funzionario dell'Amministrazione statale. Nell'Ufficio sicurezza regionale, la 4^a divisione è diretta da un funzionario regionale del settore amministrativo o da un funzionario dell'Amministrazione statale; in quello interregionale, la direzione è affidata ad un funzionario del Ministero dell'interno, ramo amministrativo.

17. Nel capoluogo di provincia, le attività di direzione della 1^a e della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, che comprendono le attività operative delle Forze di polizia, sono assunte, d'intesa fra loro, dai due dirigenti, rispettivamente, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, che a turno, e per una durata non superiore ad un anno solare, assumono la direzione di ciascuna. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipa il dirigente di turno della 1^a e della 2^a divisione. Le decisioni adottate per le attività delle divisioni sono trascritte nei relativi verbali e, in conformità alle direttive di piano, sono approvate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale. La stessa procedura si applica negli Uffici sicurezza regionali e interregionali.

Art. 3.

(Dirigenti di divisione degli Uffici di sicurezza)

1. Il dirigente della 1^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è il comandante della sezione di Polizia stradale del capoluogo di provincia, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un uffi-

ciale dell'Arma dei carabinieri designato dal Comando di appartenenza.

2. Il dirigente della 1^a divisione dell'Ufficio sicurezza regionale è il comandante del compartimento di Polizia stradale della regione, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando di appartenenza.

3. Le disposizioni previste per gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli Uffici sicurezza interregionali, sulla base di una turnazione tra ufficiali dell'Arma dei carabinieri e funzionari della Polizia di Stato, per periodi non superiori a due anni.

4. Le funzioni di competenza della polizia stradale alla data di entrata in vigore della presente legge sono progressivamente dismesse e sostituite con funzioni di polizia giudiziaria, con compiti di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, effettuato con il servizio di volanti.

5. Le funzioni di controllo della circolazione stradale, espletate dalla polizia stradale prima della data di entrata in vigore della presente legge e dismesse progressivamente ai sensi del comma 4, sono attribuite in via esclusiva alla Polizia municipale.

Art. 4.

(Distaccamenti della Polizia stradale e stazioni dei carabinieri)

1. Le attività dei distaccamenti della Polizia stradale e delle stazioni dell'Arma dei carabinieri nei centri minori provinciali sono progressivamente dismesse; ai relativi compiti provvedono i Commissariati di zona di ciascun settore di decentramento provinciale, nel numero da 3 a 7 secondo la densità di popolazione e il numero di abitanti.

2. I distaccamenti di polizia e le stazioni dei carabinieri, di cui al comma 1, costituiscono punto di appoggio per la rete di vo-

lanti e per il poliziotto di quartiere nella loro attività di controllo del territorio.

3. Le strutture che ospitano i distaccamenti e le stazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla vigilanza delle Forze armate, con esclusione dell'impiego di personale delle Forze di polizia.

4. I servizi di vigilanza, di cui al comma 3, sono caratterizzati dalla mobilità secondo le direttive e il coordinamento stabilito dalle Forze di polizia, attraverso la pianificazione dei servizi predisposta dalla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 5.

(Divisione amministrativa)

1. La 4^a divisione attività amministrative e logistiche degli Uffici sicurezza provinciali ha il compito di gestire tutte le attività amministrative non di polizia attiva concernenti il funzionamento e la logistica delle Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia.

2. L'attività di amministrazione, di cui al comma 1, è effettuata per settori di decentramento provinciale che comprendono più comuni di ciascuna provincia.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è predisposto l'elenco delle attività amministrative espletate dalla 4^a divisione e dagli organi corrispondenti in sede locale, provinciale, regionale e interregionale.

4. Nelle more del pieno funzionamento della 3^a divisione poliziotto di quartiere e della formazione dei consorzi di comuni per settore di decentramento provinciale e per provincia, di cui all'articolo 2, comma 14, possono essere stipulati accordi, da parte dei comuni interessati, con le imprese che provvedono all'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia, al fine della erogazione di tali servizi, con mo-

dalità analoghe, in favore della Polizia municipale.

5. Gli accordi di cui al comma 4 sono stipulati su iniziativa delle amministrazioni comunali, che a tal fine inoltrano apposita richiesta alle imprese aggiudicatrici del contratto a termine per l'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia.

6. Le modalità di realizzazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 sono programmate congiuntamente, previo accordo tra le amministrazioni comunali e il Ministero dell'interno.

7. Tutte le attività amministrative di competenza della 4^a divisione, concernenti le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia, devono essere affidate, con contratto a termine, preferibilmente a ditte private che abbiano sede nel comune ove si trova l'Ufficio sicurezza.

8. L'attività di amministrazione, di cui al comma 7, è esercitata unitariamente, su base provinciale e regionale, da imprese che gestiscono complessivamente i vari settori amministrativi e logistici.

9. Per le regioni ad alto tasso di criminalità l'incarico di cui ai commi 7 e 8 può essere affidato ad imprese che hanno sede dirigenziale e produttiva in circoscrizioni regionali diverse, con impiego di personale non originario delle stesse regioni.

10. I contratti sono annuali e tacitamente rinnovabili per non oltre due anni, ove ciascuna delle parti non vi si opponga.

11. Nessun appartenente alle Forze di polizia può essere impiegato in servizi amministrativi che non siano di polizia attiva.

12. Le Forze di polizia di cui alle divisioni 1^a e 2^a sono impiegate esclusivamente in servizi operativi di polizia attiva.

13. La Polizia municipale svolge i servizi amministrativi di polizia attiva già di competenza della terza divisione della questura. Il personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia municipale non può svolgere le funzioni amministrative affidate, ai sensi

del presente articolo, ad imprese private con contratto a termine.

14. Il Governo adotta provvedimenti idonei a riassegnare a ruoli di polizia attiva gli operatori delle Forze di polizia che risultino impiegati in attività amministrative non di polizia attiva, gradualmente e secondo la progressione indicata dall'articolo 57.

15. Le Forze speciali di polizia sono gestite autonomamente sulla base delle direttive impartite dai propri dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di coordinamento e di pianificazione adottate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

Art. 6.

(Direzione dei dirigenti)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale è diretto dalla direzione dei dirigenti delle prime tre divisioni in cui si articola l'Ufficio stesso, uno dei quali, a turno e per periodi non superiori ad un anno, assume le funzioni di questore e la qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Nelle regioni con più di una provincia gli Uffici sicurezza provinciali sono diretti per una metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato e per l'altra metà da generali dell'Arma dei carabinieri.

3. Il questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, riferisce periodicamente al prefetto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipano anche i dirigenti delle Forze speciali eventualmente presenti nella sede provinciale. Sono soppressi i comitati provinciali e nazionale per l'ordine e la sicurezza.

5. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona è composta da un funzionario della Polizia di Stato e dal comandante della Polizia municipale del centro

urbano del settore di decentramento, ovvero da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante della Polizia municipale, nel caso in cui la ripartizione territoriale preveda l'attribuzione delle funzioni di dirigente del Commissariato di zona ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale si riunisce normalmente ogni settimana, e comunque ogni qualvolta le necessità di servizio lo richiedano.

7. I dirigenti delle Forze speciali di polizia possono assumere la rappresentanza nella direzione dei dirigenti, e conseguentemente le funzioni di questore, a condizione che abbiano svolto per almeno due anni la funzione di dirigente della 1^a o della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

8. Le direttive concordate nell'ambito della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale formano oggetto dei piani operativi di sicurezza, approvati dalla direzione medesima, e sono diramate e rese esecutive a cura dei dirigenti di divisione del medesimo Ufficio e dei dirigenti delle Forze speciali. I piani operativi di sicurezza costituiscono documento riservato; alla loro conservazione provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

9. Le finalità dei piani della 3^a divisione poliziotto di quartiere non possono contrastare con le funzioni che la Polizia municipale assume nell'ambito dei vari comuni.

10. Il dirigente della 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è nominato dal comune di appartenenza, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei dirigenti della 1^a e della 2^a divisione degli Uffici sicurezza interregionali competenti per territorio. Se il parere non è espresso in modo favorevole, il comandante della Polizia municipale, dirigente della 3^a divisione, non può assumere la direzione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

Art. 7.

(Comitato provinciale delle Autorità)

1. L'indirizzo politico per la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico in ambito provinciale è dettato dal Comitato provinciale delle Autorità, costituito dal prefetto del capoluogo di provincia, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo in qualità di dirigente dell'Ufficio sicurezza provinciale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città e dai sindaci del capoluogo di provincia e dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale compresi nella circoscrizione territoriale provinciale.

2. Sono compiti del Comitato provinciale delle Autorità:

a) indicare gli obiettivi per la tutela della sicurezza in ambito provinciale;

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)* da parte del personale delle Forze di polizia, mediante servizi semplici, complessi o composti, di carattere preventivo e repressivo, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei principi indicati dalla presente legge.

3. Le decisioni da trasmettere agli organi inferiori sono assunte dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto del prefetto.

4. Le direttive per la gestione della sicurezza, deliberate dal Comitato provinciale, sono trasmesse, per la traduzione in servizi operativi e piani di sicurezza, alla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali e da questa ai Commissariati di zona della rispettiva circoscrizione provinciale.

Art. 8.

(Comitato regionale delle Autorità)

1. Il Comitato regionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, dal presidente della regione, dal sindaco del capoluogo di regione e dai sindaci dei capoluoghi di provincia della regione.

2. Sono compiti del Comitato regionale delle Autorità:

a) perseguire l'obiettivo della diminuzione della criminalità per fasi in modo uniforme in tutte le province della regione, in esecuzione delle funzioni di coordinamento dell'Ufficio sicurezza regionale previste della presente legge;

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) mediante uomini, mezzi e servizi semplici, complessi o composti, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei principi indicati dalla presente legge.

3. Le decisioni del Comitato regionale sono assunte con le stesse modalità indicate nell'articolo 7, comma 3.

4. Le direttive del Comitato regionale sono trasmesse alla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale per la loro traduzione operativa.

Art. 9.

(Comitato interregionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione ove è ubicata la sede del corrispettivo settore di decentramento nazionale, ai sensi degli articoli 18 e 19, nonché dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa

città, dai presidenti delle regioni e dai sindaci dei capoluoghi di regione ricompresi nel medesimo settore di decentramento, nonché dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

2. I compiti del Comitato interregionale delle Autorità attengono alla fissazione degli obiettivi per la diminuzione della criminalità, sia comune che organizzata, per fasi ed in modo uniforme in tutte le regioni del settore di decentramento nazionale, secondo la ripartizione delle funzioni indicata nell'articolo 17.

Art. 10.

(Comitato nazionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità del settore Italia centrale ha la funzione di Comitato nazionale delle Autorità ed è costituito dal Ministro dell'interno, che lo presiede, dal Capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dal sindaco di Roma e dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento della provincia di Roma.

2. Fanno parte del Comitato nazionale anche due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia settentrionale e due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia meridionale, designati dai rispettivi Comitati interregionali.

3. Sono compiti del Comitato nazionale delle Autorità:

a) fissare gli obiettivi per la diminuzione uniforme della criminalità comune, per fasi, in ogni settore di decentramento nazionale;

b) fissare gli obiettivi per la diminuzione progressiva e per fasi della criminalità organizzata, nelle regioni del settore di de-

centramento Italia meridionale e nelle altre regioni;

c) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), da attuare avvalendosi del personale delle Forze di polizia e con le tipologie di mezzi e di servizi previste dalla presente legge, da trasmettere alle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali;

d) definire gli obiettivi di collaborazione con le Forze armate per la lotta alla criminalità organizzata.

4. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte con le stesse modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, e sono trasmesse agli Uffici sicurezza interregionali al fine della loro traduzione operativa.

Art. 11.

(Riserva di posti)

1. Gli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, unificati in complessi formativi unitari ai sensi dell'articolo 29, devono riservare dei posti, nei corsi da essi tenuti per la preparazione professionale del personale, al personale della Polizia municipale appartenente alle divisioni poliziotto di quartiere dei vari Uffici sicurezza provinciali.

Art.12.

(Funzioni di polizia di frontiera)

1. Le funzioni di polizia di frontiera sono espletate esclusivamente dalla relativa Forza speciale appartenente alla polizia di Stato, ferma restando la sua organizzazione attuale, con esclusione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

2. I servizi di frontiera marittima sono organizzati dalla Polizia di Stato d'intesa e in collaborazione con il Corpo delle capitanerie

di porto, in modo da evitare duplicazioni di funzioni e sovrapposizione di compiti.

Art. 13.

(Ufficio disciplina)

1. L'ufficio disciplina è unico in ciascun ambito provinciale per tutte le Forze di polizia ed è posto alle dirette dipendenze della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

2. L'ufficio disciplina è costituito per i Corpi di polizia civili da un funzionario, scelto a rotazione tra i Corpi medesimi per periodi non superiori a dodici mesi, e per i Corpi militari da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, a turno per periodi di dodici mesi.

3. Gli operatori di cui al comma 2 svolgono le loro funzioni nel proprio ufficio ed hanno il compito di istruire tutte le pratiche disciplinari, ferme restando le normali attività di polizia giudiziaria e di sicurezza di cui sono principalmente incaricati.

4. Nel caso di infrazioni commesse da appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali, ovvero ai gradi corrispondenti nei Corpi militari, i dirigenti dell'ufficio disciplina sono integrati da funzionari del Ministero dell'interno, ovvero da operatori degli altri Ministeri cui fanno capo le varie Forze di polizia.

Art. 14.

*(Funzioni e organizzazione
dell'Ufficio sicurezza regionale)*

1. L'Ufficio sicurezza regionale è ubicato presso l'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione, salvo che per la regione Veneto, in cui l'Ufficio sicurezza regionale ha sede nella città di Padova. L'Ufficio provvede al coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali e delle Forze speciali di polizia

presenti nel territorio regionale, nonché all'espletamento di indagini che riguardano reati le cui cause e modalità operative siano connotate da una dimensione diffusa regionale.

2. L'Ufficio sicurezza regionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) 1^a divisione prevenzione;
- b) 2^a divisione repressione;
- c) 3^a divisione poliziotto di quartiere;
- d) 4^a divisione amministrativa.

3. La 1^a divisione e la 3^a divisione sono articolate nelle medesime sezioni delle corrispondenti divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, commi 11 e 13.

4. La 2^a divisione è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione antiterrorismo, con le funzioni della sezione Digos degli Uffici sicurezza provinciali, riferite all'ambito territoriale regionale, e con funzioni di coordinamento delle attività di polizia giudiziaria delle sezioni Digos provinciali, da espletare sulla base di apposita pianificazione, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza tipo stilato per la provincia di Vicenza;

b) sezione criminalità organizzata, con i compiti attualmente previsti per la Direzione investigativa antimafia (DIA), il Servizio centrale operativo della polizia di Stato (SCO), i Reparti operativi speciali dell'Arma dei carabinieri (ROS), il Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata del Corpo della guardia di finanza (GICO) e per i Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, che sono unificati secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 61. Le funzioni di coordinamento sono espletate ai sensi dell'articolo 58, sia per l'ambito regionale che per quello interregionale;

c) sezione polizia scientifica, con i medesimi compiti previsti per la corrispondente sezione della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, comma 12.

Art. 15.

(Struttura dell'Ufficio sicurezza regionale)

1. L'Ufficio sicurezza regionale è articolato in organi centrali e periferici. Gli organi periferici sono dislocati nei capoluoghi di provincia ove si rende maggiormente necessaria l'attività di coordinamento regionale.

2. Presso l'Ufficio sicurezza regionale è costituito un sottonucleo sicurezza dell'Ufficio sicurezza interregionale del corrispondente settore di decentramento nazionale.

3. Sono settori di decentramento regionale i territori che costituiscono le circoscrizioni delle province.

4. Le Forze di polizia operative in ciascun ambito regionale dipendono per l'impiego direttamente dall'Ufficio sicurezza regionale, anche tramite le sue sezioni, costituite nei settori di decentramento di cui al comma 3.

5. L'Ufficio sicurezza regionale è responsabile del coordinamento con gli Uffici sicurezza provinciali e le Forze speciali di polizia presenti nel territorio regionale.

6. Per le Forze di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono le questure presso i capoluoghi di regione.

7. Per le Forze speciali di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono ubicate, ove possibile, nei capoluoghi di regione. Il coordinamento riguarda l'impiego uniforme del personale, le attività delle centrali operative provinciali e la pianificazione dei servizi di sicurezza, con riferimento sia alla dimensione regionale sia a quella degli Uffici sicurezza provinciali.

8. La pianificazione provinciale è predisposta sulla base degli schemi dei piani regionali.

9. Il coordinamento regionale ha carattere operativo, ed è svolto durante l'effettuazione degli interventi e delle operazioni di polizia attiva.

10. Il coordinamento regionale è effettuato anche mediante lo scambio di operatori tra le

strutture provinciali e quella regionale della stessa regione nonché tra la struttura regionale e quella interregionale corrispondente.

11. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale è composta dai dirigenti le prime tre divisioni dell'Ufficio medesimo e dai dirigenti responsabili del coordinamento regionale delle Forze speciali di polizia.

12. Partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale il dirigente la 4^a divisione del medesimo Ufficio, nonché il dirigente la 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione.

13. La 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, d'intesa con il dirigente la 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza regionale, provvede alla gestione delle attività logistiche ed amministrative, attribuendo il relativo incarico preferibilmente ad imprese che operino in ambito regionale.

Art. 16.

(Sperimentazione)

1. La struttura di sicurezza provinciale, regionale e nazionale è soggetta a sperimentazione al fine dell'adozione della sistematica organizzativa dei servizi e delle attività più idonea per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 17.

(Reparti mobili)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni regione è organizzato un reparto mobile sufficiente a fronteggiare situazioni di tutela dell'ordine pubblico.

2. L'impiego dei reparti mobili è disposto dagli Uffici sicurezza regionali; prima della

costituzione di tali Uffici, l'impiego è disposto dal Ministero dell'interno.

3. Nei casi di esigenze eccezionali che richiedano forze ulteriori rispetto a quelle dei reparti mobili, non disponibili in ciascuna regione, l'Ufficio sicurezza regionale sottopone la relativa richiesta all'Ufficio sicurezza interregionale, che dispone le relative integrazioni di personale. Da tale impiego sono esclusi gli allievi e i frequentatori degli istituti di istruzione delle Forze di polizia.

4. I servizi di ordine pubblico sono espletati solo da appartenenti ai reparti mobili. Per ogni servizio di ordine pubblico che preveda l'impiego di più di dieci uomini in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche autorizzate, è predisposto dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale un piano per la tutela dell'ordine pubblico, preceduto da sopralluoghi nelle aree interessate dalle manifestazioni. I piani di cui al presente comma devono essere conservati, come quelli della 1^a e della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza.

5. Il piano per la tutela dell'ordine pubblico, di cui al comma 4, è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nei piani di sicurezza e relative, rispettivamente, ai servizi della rete delle volanti, delle divisioni poliziotto di quartiere e della rete investigativa e con esplicito riferimento ai servizi operativi effettivamente predisposti nei luoghi di operazione.

6. In caso di disordini che abbiano comportato eventi dannosi per persone e cose, i piani di cui al comma 4 sono analizzati, dopo lo svolgimento dei servizi, per l'accertamento delle responsabilità e per la eventuale correzione di difetti strutturali.

7. Il personale incluso nei reparti mobili vi permane per periodi di tempo non superiori a due anni; quello di inquadramento per periodi non superiori a tre anni.

8. L'organico dei reparti mobili è stabilito dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, d'intesa con la direzione dei

dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale.

9. Prima della costituzione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali, l'organico di cui al comma 8 è stabilito dal Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri, i cui reparti mobili costituiscono la metà del totale dell'organico stesso ed hanno competenza operativa esclusiva nelle regioni assegnate all'Arma medesima. Conseguentemente, gli interventi per attività di ordine pubblico in queste ultime regioni sono espletati solo dall'Arma dei carabinieri, salve eccezionali necessità di integrazione con i reparti mobili di altre Forze di polizia, valutabili dall'Ufficio sicurezza interregionale o dal Ministero dell'interno nella fase antecedente alla costituzione del predetto Ufficio.

Art. 18.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Il territorio nazionale è diviso nei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale.

2. Il settore Italia settentrionale comprende le seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Il settore Italia centrale comprende le seguenti regioni: Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise.

4. Il settore Italia meridionale comprende le seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 19.

(Uffici sicurezza interregionali)

1. Gli Uffici sicurezza interregionali hanno sede, rispettivamente, per l'Italia settentrio-

nale a Milano, per l'Italia centrale a Roma e per l'Italia meridionale a Reggio Calabria.

2. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento regionale per la regione ove è ubicato e interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

3. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento dei servizi e dei piani degli Uffici provinciali della regione ove è ubicato e degli Uffici regionali delle regioni del settore di decentramento nazionale corrispondente. Ha altresì compiti di accertamento e perseguimento dei reati che hanno una manifestazione diffusa interregionale, ovvero regionale per la regione ove ha sede l'Ufficio medesimo, nonché di coordinamento dei piani delle Forze speciali di polizia presenti nel medesimo territorio.

4. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è costituita dai dirigenti le quattro divisioni che lo compongono e dai dirigenti responsabili del coordinamento interregionale delle Forze speciali di polizia.

5. La rappresentanza della direzione è assunta da un dirigente generale, appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in misura paritetica, salva diversa determinazione del Consiglio dei ministri, cui compete la nomina. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, avente la medesima sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, ha la medesima composizione prevista dal comma 4 per quest'ultimo ufficio.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è responsabile del coordinamento dei servizi, di cui al comma 3, e della pianificazione delle relative attività, mediante l'adozione di piani annuali e pluriennali, sia in ambito regionale, nelle sue funzioni di divisione dell'Ufficio sicurezza regionale ai sensi del comma 5, sia in ambito interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

Art. 20.

(Organi e funzioni)

1. L'Ufficio sicurezza interregionale è articolato in organi centrali, costituiti dalle divisioni dell'Ufficio medesimo, e organi periferici, costituiti dai sottonuclei nazionali ubicati presso ciascun Ufficio sicurezza regionale del proprio settore di decentramento nazionale, o in altra più idonea sede presso un Ufficio sicurezza provinciale della regione.

2. Gli organi dell'Ufficio sicurezza interregionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza regionali.

3. Gli organi dell'Ufficio sicurezza regionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 21.

(Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza (PS) si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale del settore Italia centrale;

b) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale;

c) Ufficio centrale ispettivo;

d) Direzione centrale della polizia criminale;

e) Direzione centrale per gli affari generali;

f) Direzione centrale per la polizia di prevenzione;

g) Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

h) Direzione centrale del personale;

i) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

l) Direzione centrale dei servizi tecnologici e della gestione patrimoniale;

m) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

2. Tutti i servizi amministrativi e non di polizia attiva, relativi alle attività di programmazione della pubblica sicurezza, devono essere affidati in gestione ad imprese private incaricate con contratto a termine.

3. Le attività concernenti la selezione ed il conferimento dell'incarico alle imprese private di cui al comma 2 sono svolte da funzionari dell'Amministrazione dell'interno.

4. Al Dipartimento della PS è preposto il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

5. Al Dipartimento della PS sono assegnati due vicedirettori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per le attività di coordinamento e pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale, i quali assumono la rappresentanza degli Uffici sicurezza interregionali a turno con gli altri componenti le direzioni dei dirigenti dei predetti Uffici interregionali.

6. Il vicedirettore vicario è scelto tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli della Polizia di Stato o tra i generali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 22.

(Funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della PS assume la funzione di Ufficio sicurezza interregionale per

il settore di decentramento Italia centrale, con compiti di coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali della regione Lazio e degli Uffici sicurezza regionali del settore Italia centrale, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3.

2. Il Dipartimento ha altresì compiti di coordinamento con gli uffici centrali e periferici dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

3. Il Capo della polizia - direttore generale della PS ha la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale.

4. La direzione dei dirigenti del Dipartimento della PS nella sua funzione di Ufficio sicurezza interregionale per il settore Italia centrale è composta dal Capo della polizia, dai due vicedirettori generali di cui all'articolo 21, comma 5, nonché dai due vicedirettori generali preposti, rispettivamente, alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale per la polizia di prevenzione. Fermo quanto disposto, per il vicedirettore generale vicario, dall'articolo 21, comma 6, gli altri tre vice direttori generali sono nominati fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato, nonché al Corpo della guardia di finanza e alle Forze speciali di polizia, qualora abbiano diretto per almeno due anni le predette Direzioni centrali.

5. Il Capo della polizia - direttore generale della PS, in qualità di rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale, è responsabile della programmazione e della pianificazione dei servizi di sicurezza che interessano l'intero territorio nazionale e svolge i relativi compiti previe intese con gli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

Art. 23.

(Efficacia di norme)

1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con la organizzazione dei servizi di sicurezza di cui alla presente legge.

Art. 24.

(Caratteri della pianificazione)

1. Le attività di sicurezza sono caratterizzate da una precisa pianificazione dei servizi semplici, complessi e compositi, di cui al comma 2, lettere *r*) e *s*).

2. I criteri informatori della pianificazione delle attività di sicurezza sono i seguenti:

a) i piani di sicurezza sono predisposti in riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale, regionale e interregionale; i piani di sicurezza regionali e interregionali sono annuali o pluriennali in funzione della complessità dei problemi criminosi e dei reati da prevenire e da individuare; essi sono definiti in modo da costituire le condizioni operative per la predisposizione dei piani provinciali aventi il medesimo oggetto, i quali sono approvati previa delibera della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale;

b) i piani provinciali e quelli interregionali sono predisposti con riferimento ai piani regionali;

c) alla definizione dei piani provvedono i dirigenti delle diverse Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia;

d) i piani provinciali, regionali e interregionali sono oggetto di sperimentazione, con riferimento al numero di operatori impiegati, alle modalità di impiego, ai mezzi tecnici impiegati, a cura dei dirigenti che li hanno definiti. La sperimentazione è organizzata

in modo da conseguire un sempre maggiore perfezionamento dei piani di sicurezza;

e) la direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza di ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di provincia è rappresentata dal questore, che partecipa a tutte le riunioni della direzione medesima e riferisce al prefetto sui progressi della situazione della sicurezza, in termini di diminuzione della criminalità desunta dalla realizzazione degli obiettivi di piano e dal raffronto con le statistiche acquisite dalla prefettura e inviate al Ministero dell'interno;

f) la direzione esecutiva e la interpretazione operativa dei piani competono agli ispettori della Polizia di Stato ed agli operatori di grado corrispondente delle altre Forze di polizia;

g) nelle more del completamento dell'unificazione delle attività di sicurezza, prevista dalla presente legge, si procede alla prima fase della pianificazione dei servizi di sicurezza, relativa alle circoscrizioni provinciali;

h) ogni provincia è divisa in settori di decentramento provinciale. Ciascun settore è organizzato in modo da garantire la necessaria omogeneità tra i sottosettori della rete di volanti e del poliziotto di quartiere, di cui alle lettere *i)* ed *l)*, e la rete investigativa, con riferimento alle Forze di polizia da impiegare nelle attività di prevenzione e di repressione;

i) ogni settore di decentramento del capoluogo di provincia è diviso in sottosettori, in ciascuno dei quali sono dislocate ed operano le volanti ad esso assegnate, senza pregiudizio per le competenze della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, relative ad interventi di carattere ordinario;

l) il poliziotto di quartiere è organizzato in sottosettori per ciascun settore di decentramento provinciale, e in particolare per il settore del capoluogo di provincia, in considerazione della sua maggiore densità urbana ed edilizia;

m) ciascun centro urbano della provincia è diviso in sottosettori che terminano ove finisce il corrispondente settore di decentramento, di cui alla lettera *i*);

n) il capoluogo di provincia è suddiviso in zone, che corrispondono ai sottosettori che giungono sino ai confini di settore;

o) nella suddivisione in zone, di cui alla lettera *n)*, è comunque prevista la zona del centro storico o del nucleo urbano, generalmente circolare, dalla quale si dipartono le altre zone, a raggiera verso i confini territoriali del comune capoluogo e da qui agli altri comuni sino ai confini di settore di decentramento provinciale del capoluogo medesimo;

p) in ciascun settore di decentramento provinciale operano una rete di volanti e di poliziotto di quartiere ed una rete investigativa per il controllo del territorio e per la repressione dei reati;

q) il coordinamento della rete di volanti e di poliziotto di quartiere è effettuato, in ogni provincia, da una unica centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, comandata a turno da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o da un ufficiale di altra Forza di polizia, che abbia dimostrato valide capacità operative;

r) nei piani di sicurezza sono previsti servizi semplici, effettuati da operatori appartenenti alla stessa struttura provinciale o regionale o nazionale di sicurezza; servizi complessi, che includono operatori provinciali, regionali e nazionali in concorso fra loro, e servizi complessi che prevedono la partecipazione di operatori delle Forze di polizia ordinarie e delle Forze speciali di polizia, dello stesso ambito o di ambito circoscrizionale diverso;

s) sono previsti altresì servizi composti, con la partecipazione di operatori della Polizia di Stato e di operatori appartenenti alle varie Polizie municipali, al fine di amalgamare le funzioni operative delle varie Forze di polizia di livello funzionale differente;

t) l'entità dei servizi misti complessi e composti, di cui alle lettere r) ed s), è stabilito nella misura del 30 per cento del totale nel settore preventivo e repressivo; la predetta percentuale è sottoposta a verifica nelle periodiche riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale e dei Commissariati di zona, nonchè degli Uffici sicurezza regionali e interregionali;

u) le centrali operative regionali coordinano i servizi delle Forze di polizia regionali, d'intesa con le centrali operative provinciali, e le attività di sicurezza interprovinciali; la centrale operativa del capoluogo di provincia coordina l'attività dei settori di decentramento provinciale e dei Commissariati di zona;

v) il primo intervento sul luogo dell'illecito è effettuato dalla volante più prossima alla località o dalle volanti inviate dalla centrale operativa;

z) le indagini sugli illeciti sono condotte dalla Forza di polizia competente territorialmente, salvo il caso in cui sia più utile la prosecuzione delle indagini da parte della Forza di polizia che ha compiuto il primo intervento;

aa) le centrali operative interregionali, d'intesa con le centrali operative regionali, disciplinano gli interventi delle Forze di polizia nazionali in collegamento con le Forze di polizia regionali e coordinano i servizi di sicurezza interregionali espletati da Forze di polizia regionali.

Art. 25.

(Circoscrizioni territoriali in cui operano polizia di Stato e Arma dei carabinieri)

1. Il territorio dei settori di decentramento dei capoluoghi di provincia o di regione è suddiviso in due parti, nelle quali interviene per competenza la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri, sulla base del coordinamento predisposto dalla centrale operativa provin-

ciale o regionale e d'intesa con le prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza competente.

2. In presenza di più Commissariati di zona in ciascuna delle due aree territoriali di cui al comma 1, la metà degli stessi è diretta da funzionari della Polizia di Stato e l'altra metà da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, con personale operativo di ciascuna delle due Forze di polizia.

3. La gestione amministrativa e logistica dei Commissariati di zona presenti nel territorio dei capoluoghi di provincia o di regione, di cui al comma 2, è effettuata dalla 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale.

4. In ciascun Commissariato di zona ubicato nel centro cittadino o nelle aree limitrofe opera personale interamente appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in conformità alla suddivisione territoriale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26.

(Contenuto dei piani di sicurezza)

1. Nei piani di sicurezza devono essere previsti, al fine della organizzazione delle relative attività di sicurezza:

a) i flussi di traffico mercantile e passeggero da controllare;

b) i punti sensibili di maggior concentrazione delle attività produttive, ricreative e residenziali;

c) i collegamenti per lo scambio delle informazioni tra rete di volanti, rete di poliziotto di quartiere e rete investigativa;

d) le aree produttive particolarmente rilevanti per l'attività di controllo della sicurezza;

e) i capisaldi di ciascun settore nazionale, regionale, provinciale e dei relativi sottosettori provinciali e di zona.

2. Nei piani di sicurezza sono inoltre previste le modalità operative per il collegamento con gli ufficiali ed agenti di polizia

giudiziaria a competenza limitata, anche mediante specifici servizi espletati da questi ultimi congiuntamente con le Forze di polizia e con le Forze speciali di polizia, per il perseguimento di determinati obiettivi del piano.

Art. 27.

(Obiettivi dei piani di sicurezza)

1. I piani regionali e provinciali di sicurezza, ai fini della prevenzione e della repressione degli illeciti, definiscono, per ciascuna provincia, gli obiettivi della diminuzione della criminalità, nonché gli strumenti tecnici, logistici ed amministrativi necessari per la loro realizzazione.

2. Al fine della predisposizione dei piani di cui al comma 1, rappresentanti delle imprese private partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti del competente Ufficio sicurezza.

3. Gli obiettivi dei piani di sicurezza sono definiti per oggetto e per fasi, alla cui predisposizione ed attuazione operativa provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.

4. Ogni attività di sicurezza è definita in base agli obiettivi da conseguire e con riferimento ai diversi settori di intervento, concernenti la polizia stradale, la polizia ferroviaria, la polizia di frontiera, il poliziotto di quartiere, le volanti e la rete investigativa. Nei piani di sicurezza è inoltre prevista l'organizzazione delle strutture tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi, anche avvalendosi delle proposte e delle relazioni delle imprese che hanno assunto l'incarico per la fornitura di servizi logistici ed amministrativi con contratto a termine.

Art. 28.

*(Sostituzione della direzione
dei dirigenti)*

1. Se gli obiettivi annuali del piano di sicurezza provinciale non vengono raggiunti, la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale è sostituita con altri dirigenti nominati dalla direzione dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore di decentramento nazionale competente per territorio. La medesima disposizione si applica per la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale.

2. Il Ministero dell'interno provvede alla sostituzione della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale nel caso in cui, al termine del periodo considerato nel rispettivo piano pluriennale, gli obiettivi relativi non siano stati raggiunti.

Art. 29.

*(Unificazione degli istituti di istruzione
delle Forze di polizia)*

1. Gli istituti di istruzione delle Forze di polizia sono progressivamente accorpati in unici complessi di formazione professionale, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei seguenti criteri:

a) agli operatori di polizia impiegati negli istituti di istruzione devono essere affidati esclusivamente compiti di istruzione operativa; i predetti operatori deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 75;

b) l'insegnamento di materie non professionali di addestramento è affidato ad un corpo docente privato, incaricato con contratto a termine;

c) l'ufficio di amministrazione, studi e l'ufficio corsi devono essere affidati ad una impresa privata di servizi, con contratto a termine;

d) l'attività didattica è collegata con i settori operativi al fine dell'acquisizione pratica delle discipline specifiche;

e) i componenti delle commissioni d'esame sono scelti tra operatori e docenti esterni all'istituto di istruzione;

f) è fatto assoluto divieto di impiegare gli allievi e frequentatori degli istituti in servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria, salvi quelli effettuati per finalità didattiche;

g) sono istituiti appositi corsi di istruzione, cui possono partecipare appartenenti alla Polizia municipale e al corpo delle guardie giurate; tali corsi sono articolati per gradi, corrispondenti a quelli degli appartenenti alle Forze di polizia;

h) la direzione degli istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia è affidata ad un dirigente superiore con più di venti anni di servizio attivo, coadiuvato da altri funzionari con la medesima anzianità di servizio attivo, i quali procedono alla redazione dei programmi delle materie professionali di polizia ed alla loro organizzazione didattica in funzione delle attività di sicurezza;

i) la redazione dei programmi è realizzata nell'ambito delle direttive generali indicate dal Dipartimento della PS - Direzione centrale per gli istituti di istruzione, acquisite le valutazioni degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale;

l) l'arruolamento nei Corpi di polizia è consentito esclusivamente tramite pubblico concorso, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale data, il ruolo degli agenti trattenuti è soppresso;

m) a decorrere dalla data indicata alla lettera l), gli operatori delle Forze di polizia per essere impiegati in servizio devono aver frequentato il corso di formazione di 1° livello.

2. I corsi di formazione sono articolati nel modo seguente:

a) il corso di formazione di 1° livello ha la durata di dodici mesi, di cui i primi sei mesi di apprendimento didattico negli istituti di istruzione e gli altri sei mesi di istruzione pratica presso i reparti operativi per le materie apprese nei primi sei mesi;

b) per le materie pratiche apprese durante il periodo semestrale di aggregazione presso i reparti operativi, di cui alla lettera *a)*, gli allievi predispongono appositi elaborati che formano oggetto di valutazione;

c) i corsi prevedono valutazioni trimestrali sulle prove scritte e orali svolte;

d) ai partecipanti ad ogni corso sono forniti i libri di testo e gli altri strumenti didattici relativi al corso;

e) sono attuati collegamenti didattici tra docenti ed istruttori mediante apposite commissioni che periodicamente verificano l'andamento dello svolgimento dei programmi;

f) i corsi superiori a quelli di formazione di 1° livello terminano con la valutazione dell'apprendimento didattico dell'allievo e con la valutazione di tesi da questi redatte, con riferimento specifico ai piani di sicurezza provinciali, regionali e interregionali elaborati dalle relative direzioni dei dirigenti;

g) l'impiego didattico operativo degli allievi che frequentano i corsi di 1° livello è stabilito dai direttori degli istituti di istruzione, secondo le esigenze didattiche di ciascun istituto e nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento della PS - Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

h) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla unificazione ed alla gestione unitaria degli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, articolati sulla base di settori di formazione e di specializzazione delle Forze di polizia medesime;

i) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla

unificazione della gestione della Scuola superiore della confederazione delle Forze di polizia, in cui si svolgono i corsi per la formazione dei funzionari e degli ufficiali dei Corpi di polizia;

l) gli esami concernenti materie universitarie inserite nei programmi della Scuola superiore sono sostenuti presso le facoltà universitarie di competenza; la valutazione riportata in ciascun esame sostenuto non deve essere inferiore a 25/30;

m) l'accesso ai ruoli dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia è consentito esclusivamente a coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola superiore, della durata di cinque anni, e sono in possesso di un titolo di studio corrispondente alla laurea;

n) il personale degli istituti di istruzione delle diverse Forze di polizia è impiegato nei servizi operativi di prevenzione e repressione degli illeciti, organizzati nella provincia o in province limitrofe a quella in cui gli istituti hanno sede, soltanto nei periodi di sospensione dei relativi corsi; a tal fine, è inviata periodicamente una relazione alla direzione degli istituti di istruzione, indicando i limiti temporali entro i quali viene impiegato il predetto personale.

Art. 30.

(Unificazione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Gabinetti di polizia scientifica delle Forze di polizia sono accorpati in un'unica struttura, articolata su base provinciale, regionale e interregionale.

2. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali fanno parte della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale; essi sono direttamente collegati con quelli regionali e con quelli interregionali e sono coordinati, per quanto attiene alle tecniche e modalità di intervento, da quelli regionali.

3. I Gabinetti di polizia scientifica regionali sono coordinati dai Gabinetti interregionali dei settori di decentramento nazionale, con sede a Milano, Roma e Reggio Calabria, sulla base della competenza territoriale.

4. I Gabinetti di polizia scientifica regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti provinciali della propria regione, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, nonché di effettuare indagini su reati che trovino la loro causa determinante al di fuori della provincia e nell'ambito di più province della stessa regione.

5. Le indagini di polizia scientifica sono effettuate a livello regionale, nel caso in cui le indagini di polizia giudiziaria abbiano assunto dimensione regionale.

Art. 31.

(Competenze dei Gabinetti interregionali)

1. I Gabinetti di polizia scientifica interregionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti regionali, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, e di costituire i necessari collegamenti tra le strutture di livello inferiore.

2. I Gabinetti interregionali sono altresì competenti a programmare ed effettuare, d'intesa con gli organi di prevenzione e repressione dei reati della 1^a e della 2^a divisione, le indagini di polizia scientifica che interessano ambiti territoriali comprendenti più regioni e l'ambito internazionale. In quest'ultimo caso le indagini sono effettuate d'intesa con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Art. 32.

(Dirigenti tecnici)

1. I dirigenti tecnici di ciascuna struttura provinciale, regionale e interregionale di po-

lizia scientifica partecipano alle riunioni della rispettiva direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza con facoltà di proporre i miglioramenti tecnici da apportare alla struttura investigativa di carattere scientifico, nonché le intese e i collegamenti fra i settori operativi di polizia giudiziaria e quello scientifico, al fine del miglior esito delle indagini sui responsabili dei reati e sulle modalità di commissione dei medesimi.

2. I dirigenti dei Gabinetti di polizia scientifica programmano le attività pertinenti al loro specifico settore, d'intesa con i dirigenti della 2^a divisione degli Uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali.

Art. 33.

(Sperimentazione dei servizi di polizia scientifica)

1. A titolo sperimentale, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito assumere con contratto a termine, con incarico di revisore tecnico, di perito tecnico, di direttore tecnico e di dirigente tecnico, presso i Gabinetti di polizia scientifica interregionale, professionisti in possesso di titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi il cui superamento comporta l'immissione in ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che siano abilitati ad esercitare la professione e che non siano sottoposti a misure di prevenzione o cautelari o a procedimento penale.

Art. 34.

(Personale amministrativo della polizia scientifica)

1. È assegnato ai servizi amministrativi della polizia scientifica esclusivamente personale appartenente alle Forze di polizia

che abbia superato il quarantacinquesimo anno di età ed abbia chiesto di cessare dall'espletamento del servizio attivo di polizia.

Art. 35.

(Statistica dei reati)

1. Gli organi di polizia giudiziaria e di polizia scientifica di ogni provincia predispongono una statistica dei reati registrati nella circoscrizione di competenza e dei crimini denunciati, con le relative fonti di prova ed i materiali raccolti.

2. Al personale addetto agli organi di prevenzione e repressione degli illeciti penali, al termine di ogni anno solare, è corrisposta una indennità in funzione dell'aumento della percentuale degli illeciti di cui siano stati scoperti i responsabili e le modalità di commissione.

3. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata all'entità dell'aumento della percentuale di cui al medesimo comma e al suo mantenimento per più di un anno. Le modalità di erogazione e i criteri per il percepimento dell'indennità sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36.

(Strumenti e materiali)

1. La richiesta di strumenti e materiali necessari per lo svolgimento dell'attività di polizia scientifica è effettuata dai dirigenti tecnici, mediante relazioni circostanziate, nel corso delle riunioni delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza o, in caso di urgenza, anche con richieste dirette rivolte al dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate dal parere, non vincolante, della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.

3. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali sono collegati in rete tra loro, per la ricerca e lo scambio dei dati, nonché con i Gabinetti regionali e interregionali, per l'immediata acquisizione delle informazioni utili alle investigazioni di polizia scientifica.

Art. 37.

(Direzione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali, regionali e interregionali sono amministrati e diretti unitariamente dal servizio di polizia scientifica della confederazione delle Forze di polizia, per mezzo di appositi uffici unificati in ambito provinciale, regionale e interregionale.

2. Il personale dei Gabinetti di cui al comma 1 è costituito da appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 1.

Art. 38.

(Funzioni dei medici della confederazione delle Forze di polizia)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia svolgono le seguenti funzioni:

a) visite periodiche agli appartenenti alla polizia di Stato, nei reparti ove essi prestano servizio;

b) collaborazione con i medici addetti alle attività di medicina legale dei Gabinetti di polizia scientifica regionali, per l'accertamento delle patologie relative a decessi o a malattie che sono derivate da fatti delittuosi;

c) accertamenti sanitari effettuati su cittadini stranieri residenti a vario titolo nel territorio italiano, in condizioni di indigenza e

non ammessi alle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale. I predetti accertamenti sono effettuati in collaborazione con le aziende sanitarie locali della provincia e secondo un piano di controllo e di prevenzione delle malattie, secondo quanto previsto dall'articolo 44;

d) controllo degli stati patologici derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e con i medici di reparto;

e) interventi negli accertamenti delle sofisticazioni alimentari.

Art. 39.

(Aggiornamento professionale)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia sono tenuti ad effettuare periodi di aggiornamento, con cadenza bimestrale, presso le strutture ospedaliere provinciali.

Art. 40.

(Coordinamento regionale)

1. In ogni regione, è affidato al medico che esercita le funzioni di medicina legale presso il Gabinetto di polizia scientifica regionale, il compito di coordinatore delle attività di medicina legale e di prevenzione delle tossicodipendenze, nonché delle sofisticazioni alimentari, prestate dai medici di reparto di ciascuna circoscrizione provinciale della regione.

2. Il medico coordinatore, di cui al comma 1, assume la denominazione di medico di zona della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 41.

(Funzioni del medico di zona)

1. Il medico di zona svolge le proprie funzioni ordinarie di medicina legale e coordina le altre attività indicate nell'articolo 40 effettuate dai medici di reparto, curando i collegamenti con la direzione dei reparti di medicina legale degli ospedali, al fine di disciplinare in modo organico gli interventi dei medici della confederazione delle Forze di polizia secondo le loro competenze specifiche.

2. Il medico di zona provvede alla tenuta dei rapporti con i settori ospedalieri che si occupano di malattie veneree e di tossicodipendenze, tramite i medici della confederazione delle Forze di polizia, per organizzare gli interventi necessari ad assicurare l'assistenza medica in tutto il territorio della regione.

3. Il medico di zona può procedere ad ispezioni, anche frequenti, presso i reparti ospedalieri di cui al comma 2, d'intesa e con la collaborazione dei medici dei reparti stessi.

Art. 42.

(Settori di specializzazione)

1. Il medico di zona concorda, con i responsabili delle strutture sanitarie presenti nel territorio di sua competenza, le aree di intervento per la specializzazione dei medici della confederazione delle Forze di polizia, nonché le relative modalità di coordinamento con le aziende sanitarie locali interessate.

2. Nell'ambito del coordinamento di cui al comma 1, si provvede, in particolare, a garantire l'intervento delle aziende sanitarie locali per l'accertamento e la cura delle malattie rilevate a seguito degli accertamenti effettuati dai medici della confederazione delle Forze di polizia nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi degli articoli 38 e 44.

Art. 43.

*(Visite mediche agli appartenenti
alle Forze di polizia)*

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono preposti all'assistenza medica nei confronti degli appartenenti alle Forze stesse, con una organizzazione degli orari, tale da permettere lo svolgimento delle altre funzioni indicate nell'articolo 38.

Art. 44.

*(Accertamenti sanitari
per i cittadini non italiani)*

1. Gli accertamenti sanitari per le persone che si trovano temporaneamente sul territorio italiano e non sono provviste per vario motivo dei permessi di soggiorno, le cui condizioni di vita sono tali da comportare il mancato rispetto delle prescrizioni fondamentali in tema di igiene e di prevenzione delle malattie infettive o di altro tipo, sono compiuti, secondo le direttive delle autorità di pubblica sicurezza, dai medici della confederazione delle Forze di polizia e delle Forze armate, in collaborazione con le aziende sanitarie locali. A tal fine, i predetti medici:

a) intervengono, su richiesta degli interessati, prestando cura ed assistenza in favore delle persone di cui al presente comma;

b) verificano la presenza di eventuali malattie infettive e la possibilità della loro diffusione sul territorio nazionale;

c) segnalano al medico di zona, al fine della tutela della salute pubblica, la presenza di patologie e *virus* che possono determinare stati di contagio generale, anche derivanti da patologie introdotte nel territorio nazionale da soggetti extracomunitari;

d) propongono all'autorità di pubblica sicurezza gli interventi sanitari ritenuti opportuni, per le persone in condizione di par-

ticolare indigenza, al fine del recupero delle condizioni minime di igiene e di sicurezza sanitaria, anche mediante l'assistenza in centri di prima accoglienza.

Art. 45.

(Compiti del medico di zona nel settore delle tossicodipendenze)

1. Al fine di concorrere alle attività di prevenzione delle tossicodipendenze, il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia attiva le opportune forme di coordinamento con le aziende sanitarie locali del capoluogo di regione, al fine di concordare gli interventi dei medici della confederazione specializzati in malattie derivanti dalla tossicodipendenza, nell'ambito di ciascuna provincia della regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito dei piani regionali, per la cui definizione il medico di zona può delegare medici della confederazione delle Forze di polizia che operano nelle province della regione, con specifico riferimento alle attività illecite connesse con l'uso di sostanze stupefacenti, ai fini del necessario collegamento della struttura sanitaria con quella investigativa della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Art. 46.

(Funzioni dei medici di reparto)

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono impiegati per il primo intervento nel caso di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti.

2. I medici di reparto, a seguito degli interventi di cui al comma 1, sono tenuti ad informare gli organi della rete investigativa e le strutture sanitarie competenti sullo stato di intossicazione riscontrato, anche ai fini

delle necessarie valutazioni sull'uso continuato di stupefacenti e sull'eventualità che dall'entità di tale consumo si possa desumere il coinvolgimento del soggetto in attività criminose.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le strutture sanitarie forniscono ai medici della confederazione delle Forze di polizia le informazioni e ogni elemento utile alle attività di investigazione concernenti il traffico di stupefacenti.

Art. 47.

(Interventi dei medici della confederazione nelle sofisticazioni alimentari)

1. Nel caso di reati commessi attraverso sofisticazioni alimentari, i medici della confederazione delle Forze di polizia collaborano con i Gabinetti di polizia scientifica provinciali e regionali nelle attività di accertamento dei danni che può provocare l'alimento contraffatto, anche per stabilire le relative responsabilità penali.

2. Il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di coordinamento regionale, di cui all'articolo 40, dispone l'impiego del personale medico della confederazione nelle attività di accertamento e di indagine su reati di carattere alimentare, d'intesa con gli Uffici sicurezza dei capoluoghi di regione.

Art. 48.

(Istituzione della Polizia segreta)

1. È istituita la Polizia segreta dello Stato italiano, come specialità della confederazione delle Forze di polizia.

2. La Polizia segreta è formata da operatori delle Forze di polizia, che perdono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza.

3. La Polizia segreta è organizzata in due nuclei, rispettivamente, di sicurezza militare e di sicurezza democratica.

Art. 49.

(Articolazione regionale e interregionale della Polizia segreta)

1. La Polizia segreta è articolata in strutture regionali, sulla base di una pianificazione dei relativi servizi, programmata a livello interregionale nell'ambito di ciascun settore di decentramento nazionale.

2. La Polizia segreta opera tenendo conto delle attività di prevenzione e di repressione degli illeciti, previste nei piani di sicurezza regionali e interregionali della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 50.

(Requisiti anagrafici e di servizio degli operatori della Polizia segreta)

1. Gli operatori della Polizia segreta devono aver superato il trentesimo anno di età e rivestire un grado non inferiore a quello di sovrintendente capo della polizia di Stato e corrispondenti gradi degli altri Corpi di polizia.

Art. 51.

(Organici della Polizia segreta)

1. Gli organici della Polizia segreta sono definiti su base regionale, in modo da garantire l'interdipendenza delle relative strutture operative su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi amministrativi connessi alle attività riservate della Polizia segreta sono espletati da personale della confederazione delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantasettesimo anno di età e ne abbia

fatto richiesta. Gli altri servizi amministrativi, non connessi alle attività riservate, sono affidati ad imprese private con contratto a termine.

Art. 52.

*(Interdipendenza tra i nuclei
della Polizia segreta)*

1. I nuclei di sicurezza militare e di sicurezza democratica della Polizia segreta operano in costante collaborazione informativa ed operativa.

Art. 53.

*(Direzione dei dirigenti
dei nuclei interregionali)*

1. La direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali di Polizia segreta di ciascun settore di decentramento nazionale è composta da tre funzionari della Polizia di Stato di grado non inferiore a questore e da tre ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata.

Art. 54.

(Sezioni regionali della Polizia segreta)

1. Alle sezioni regionali della Polizia segreta sono preposti dirigenti, direttivi ed esecutivi, in possesso dei gradi indicati all'articolo 53.

2. I dirigenti delle sezioni regionali della Polizia segreta prendono conoscenza dei piani di sicurezza regionali partecipando a riunioni periodiche effettuate con le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali. Le esigenze emerse in tali riunioni sono riferite alla direzione dei dirigenti dei nuclei interregionale di Polizia segreta, cui i dirigenti delle sezioni regionali partecipano periodicamente.

3. I dirigenti, sia direttivi che esecutivi, delle sezioni regionali appartengono in eguale numero alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Il numero di operatori del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze speciali di polizia è stabilito periodicamente dalla struttura interregionale competente.

4. I dirigenti delle sezioni regionali e interregionali della Polizia segreta partecipano alle riunioni delle direzioni dei dirigenti dei corrispettivi Uffici sicurezza.

Art. 55.

(Dipendenza degli operatori della Polizia segreta)

1. Gli operatori della Polizia segreta dipendono esclusivamente dai loro superiori gerarchici, dal Capo della polizia e dal Ministro dell'interno.

2. Il coordinamento nazionale della Polizia segreta è effettuato dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale.

3. Gli incarichi agli operatori della Polizia segreta sono conferiti sulla base delle abilità dimostrate dai medesimi nell'espletamento dei servizi ordinari di polizia giudiziaria, per i quali abbiano ricevuto riconoscimenti ufficiali e premi in denaro.

4. La pianificazione dei servizi della Polizia segreta è articolata su base interregionale. A tal fine sono convocate periodiche riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali, cui partecipano anche rappresentanti regionali, per concordare gli obiettivi di piano.

5. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta è effettuata annualmente e congiuntamente dalle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali e dei nuclei interregionali della Polizia segreta.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta comporta la destituzione dei dirigenti responsabili della direzione dei nuclei interregionali e delle sezioni regionali.

Art. 56.

(Obiettivi e piani di sicurezza)

1. Gli obiettivi della Polizia segreta sono contenuti nei relativi piani, predisposti, per quanto possibile, secondo la medesima articolazione dei piani di sicurezza generali della confederazione delle Forze di polizia.

2. Sono obiettivi della Polizia segreta la diminuzione delle attività di terrorismo interno e internazionale tendenti a destabilizzare l'ordinamento democratico e la diminuzione dei reati posti in essere dalla criminalità organizzata con finalità analoghe.

3. Gli uffici di polizia predispongono una statistica delle attività di terrorismo interno e internazionale e delle attività di criminalità organizzata, di cui al comma 2, su cui è basato il perseguimento degli obiettivi della Polizia segreta.

4. Almeno un rappresentante, rispettivamente, della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali e della direzione dei dirigenti delle sezioni regionali della Polizia segreta partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali e interregionali.

5. Le riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta, per l'approvazione dei relativi piani, sono convocate dopo quelle delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali, previste dall'articolo 55, comma 4, dirette ad approvare gli stessi. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta partecipa un rappresentante delle corrispondenti direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza, con qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e grado non

inferiore a vice questore primo dirigente, e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia.

Art. 57.

(Articolazione delle fasi di unificazione)

1. Il coordinamento e la pianificazione comune delle attività di sicurezza sono effettuati per fasi cronologiche, in modo da determinare progressivamente l'unificazione delle attività di sicurezza.

2. L'unificazione, di cui al comma 1, si consegue mediante una sperimentazione articolata nelle seguenti fasi:

a) privatizzazione graduale, attraverso l'affidamento ad imprese private, delle attività amministrative non di polizia attiva, da determinare, unitamente al relativo personale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge;

b) recupero degli operatori di polizia, impiegati nelle attività amministrative e logistiche di cui alla lettera a), secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno;

c) attribuzione alla 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e ai Commissariati di zona della gestione delle attività amministrative, comprese quelle delle Forze speciali di polizia e della Polizia scientifica;

d) pianificazione provinciale comune di primo livello delle funzioni di polizia, con indicazione degli obiettivi dell'attività di sicurezza, finalizzata alla diminuzione della criminalità anche con riferimento alle statistiche predisposte dalle prefetture. Nella pianificazione deve essere prevista l'attivazione di una sala operativa provinciale comune a tutte le Forze di polizia;

e) formazione dei settori di decentramento provinciale delle funzioni di polizia;

f) istituzione e operatività delle 4 divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, con la creazione del poliziotto di quartiere e l'esplicitamento dei primi servizi nei settori di decentramento provinciale; contestuale istituzione, nei predetti settori, dei Commissariati di zona;

g) creazione di un'unica Polizia di frontiera;

h) costituzione e pieno funzionamento della direzione dei dirigenti delle Forze di polizia ordinarie e di quelle speciali;

i) affidamento del controllo della circolazione stradale in via esclusiva al poliziotto di quartiere, il quale assume anche le funzioni di controllo della microcriminalità e di controllo operativo delle attività amministrative della 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e di quelle già di pertinenza della Polizia municipale;

l) pianificazione comune delle funzioni di polizia di secondo livello ed istituzione degli organi di coordinamento regionali e dei settori di decentramento regionali, con elaborazione di piani annuali e pluriennali di sicurezza;

m) organica programmazione di servizi complessi tra Forze di polizia ordinarie e speciali e tra i diversi livelli provinciali, regionali o nazionale, per un effettivo controllo del territorio;

n) organizzazione dei servizi composti con il poliziotto di quartiere per l'operatività del servizio e per il collegamento funzionale della Polizia municipale e della confederazione delle Forze di polizia;

o) coordinamento nazionale attraverso la costituzione dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale, con attivazione della pianificazione di terzo livello sulla base di piani annuali e pluriennali.

3. L'unificazione delle attività di sicurezza di cui al presente articolo è realizzata entro

tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto triennio, e nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 77, le funzioni di polizia militare sono espletate secondo criteri concordati nell'ambito della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza.

Art. 58.

*(Dipendenza strutturale
dei servizi speciali di polizia giudiziaria)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi dei ROS, dello SCO, della DIA, del GICO e dei Nuclei interforze in materia di sequestri di persona sono posti nell'ambito della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza regionale e, in attesa dell'effettivo funzionamento delle 4 divisioni in cui si articola il medesimo Ufficio, costituiscono un nucleo autonomo delle questure regionali, coordinato dai corrispondenti nuclei degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

2. Dopo la piena attuazione della pianificazione di secondo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera l), i servizi di cui al comma 1 sono attivati come forza operativa della 2^a divisione degli Uffici sicurezza regionali.

3. Dopo la piena attuazione della pianificazione di terzo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera o), i medesimi servizi di cui al comma 1 sono coordinati, ai fini dello svolgimento di attività investigative di dimensione interregionale, nazionale e internazionale, dalla 2^a divisione degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

Art. 59.

*(Istituzione del Consiglio superiore
di polizia)*

1. È istituito il Consiglio superiore di polizia (CSP), come sezione del Consiglio superiore della magistratura, con sede centrale presso l'Ufficio sicurezza interregionale di Roma e sedi staccate presso i corrispondenti Uffici di Milano e Napoli.

2. Spetta al CSP la competenza esclusiva in materia di trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari, relativamente al personale della confederazione delle Forze di polizia, ivi compreso quello già appartenente alla DIA, al ROS, allo SCO, ai GICO e ai Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, di cui all'articolo 61, nonché al personale di polizia giudiziaria appartenente alla 2^a divisione degli Uffici sicurezza provinciali e interregionali.

3. Il CSP esercita le competenze di cui al comma 2 a seguito della effettiva attuazione della pianificazione, rispettivamente, di primo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza provinciali, e di terzo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza interregionali, ai sensi dell'articolo 57.

4. Spetta al Ministero dell'interno la competenza in materia di proposta di procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al comma 2. Il medesimo Ministero, di concerto con i Ministeri da cui dipendono le altre Forze di polizia, definisce le modalità per il passaggio al CSP delle competenze di cui al presente articolo.

Art. 60.

*(Composizione del Consiglio superiore
di polizia)*

1. Il CSP è costituito da magistrati appartenenti al Consiglio superiore della magistra-

tura. Il numero dei magistrati da assegnare alla sede centrale e alle sedi staccate, di cui all'articolo 59, comma 1, è definito in modo da rispettare la proporzione tra i componenti eletti dai magistrati e quelli eletti dal Parlamento, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione.

Art. 61.

*(Unificazione dei servizi speciali
di polizia giudiziaria)*

1. I servizi speciali di polizia giudiziaria, già denominati DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei interforze in materia di sequestri di persona ed unificati ai sensi dell'articolo 58, assumono la denominazione di servizi speciali di polizia (SSP).

2. I SSP costituiscono la forza operativa di polizia giudiziaria nell'ambito della 2^a divisione degli Uffici sicurezza regionali.

3. Le attività dei SSP nell'ambito della 2^a divisione degli Uffici sicurezza regionali sono coordinate dai SSP degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale.

4. I SSP costituiscono l'organo unico operativo di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza interregionali, con autonomia tecnico-investigativa sulla base delle direttive dell'autorità giudiziaria e con esclusione di ogni intervento o atto di indirizzo degli organi del Ministero dell'interno.

Art. 62.

(Organici)

1. Gli organici del personale operativo delle Forze di polizia corrispondono agli organici delle Forze di polizia, come determinati per l'anno 2002. Tale personale è impiegato in servizi di polizia attiva, con esclusione assoluta dei servizi amministrativi, logistici e burocratici.

2. La consistenza numerica degli organici è rideterminata annualmente al fine dell'adeguamento delle unità di personale alle esigenze di sicurezza dello Stato, in proporzione alle esigenze operative, documentate nei relativi piani di sicurezza, in modo da garantire un livello minimo di servizi di prevenzione e repressione nei confronti della criminalità organizzata, della microcriminalità e di altri fenomeni che turbano l'ordine pubblico.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono realizzate la rete di volanti, la rete del poliziotto di quartiere e la rete investigativa, secondo proporzioni pari al 40 per cento al termine del primo anno, al 30 per cento al termine del secondo anno e al 30 per cento al termine del terzo anno, con le seguenti entità:

a) la rete di volanti sarà costituita da 60.000 uomini;

b) il potenziamento della rete investigativa sarà effettuato con 60.000 uomini;

c) la rete del poliziotto di quartiere verrà realizzata con 60.000 uomini, di cui 20.000 provenienti dalle Forze di polizia e 40.000 dai reparti mobili, che sono corrispondentemente potenziati al fine del provvisorio esercizio delle relative funzioni.

4. Dopo la costituzione definitiva della rete del poliziotto di quartiere, nella quale confluisce il personale dei corpi di Polizia municipale, uniti in consorzio in ciascun ambito provinciale, le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di competenza del poliziotto di quartiere, sono svolte dal predetto personale. Gli organici impiegati ai sensi del comma 3, lettera c), sono riassorbiti dalle Forze di polizia di appartenenza.

5. Il personale delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantacinquesimo anno di età e che abbia fatto richiesta di essere impiegato in servizi amministrativi riservati, è collocato fuori dal ruolo organico con attribuzione del trattamento economico di quiescenza. Il predetto personale può essere as-

sunto dalle imprese private che gestiscono con contratto a termine il relativo servizio, ai sensi dell'articolo 73.

Art. 63.

(Commissione di vigilanza)

1. È istituita, presso ogni comune capoluogo di provincia, una commissione di vigilanza al fine di garantire l'efficienza e la correttezza dei servizi di sicurezza, i cui componenti sono designati ai sensi dell'articolo 64.

2. La commissione di vigilanza ha giurisdizione sui servizi espletati nel territorio provinciale e i suoi componenti sono suddivisi in ciascun settore di decentramento provinciale.

3. La commissione di vigilanza esercita il controllo dell'efficienza con riferimento alle attività produttive, ricreative e residenziali, controllate e tutelate dall'Ufficio sicurezza; il controllo è esercitato in modo che ciascun componente la commissione valuti la proficiuità degli interventi per la sicurezza del territorio posti in essere in riferimento alle attività predette. I componenti la commissione sono designati all'attività di controllo in relazione alla specifica competenza in ambito sindacale e del lavoro dipendente pubblico, privato e autonomo.

4. La commissione di vigilanza si riunisce ogni settimana, o con frequenza maggiore secondo le necessità.

5. Durante le riunioni, la commissione valuta le relazioni sui controlli effettuati da ciascuno dei suoi componenti e le proposte di modifica del sistema di sicurezza nei vari aspetti operativi.

6. Per il lavoro svolto dai componenti la commissione sono previsti compensi, in funzione della retribuzione percepita da ciascuno di essi nella propria attività lavorativa.

7. Le proposte della commissione, di cui al comma 5, sono analizzate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provin-

ciale, regionale e interregionale, integrata, in tal caso, con la partecipazione dei componenti la commissione medesima, e possono essere adottate, se valutate in senso favorevole dalla maggioranza dei componenti la direzione stessa.

Art. 64.

(Composizione della commissione di vigilanza)

1. La commissione di vigilanza è composta:

a) da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto della sicurezza, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in numero di tre o comunque non inferiore al 20 per cento del totale, come definito ai sensi del comma 2;

b) da privati cittadini, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e degli imprenditori, eletti con le modalità di cui al comma 3.

2. La commissione è composta da 14 membri nei comuni capoluogo di provincia con un numero di abitanti non superiore a 200.000, più un ulteriore membro per ogni frazione di 100.000 abitanti nei comuni di dimensioni maggiori.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eletti da una delegazione di cittadini residenti nel comune capoluogo di provincia, composta da due membri per ogni circoscrizione del medesimo comune.

4. I componenti della commissione eletti ai sensi del comma 3 devono far parte dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo di provincia e devono risiedere nel medesimo comune. I predetti componenti, nonché i loro parenti in linea retta e collaterale, non devono aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative sostitutive, né essere sottoposti a misure di prevenzione o cautelari personali.

Art. 65.

(Modalità dei controlli della commissione di vigilanza)

1. I membri della commissione di vigilanza possono accedere in qualsiasi ora del giorno e della notte negli uffici e nelle sedi operative delle Forze di polizia, per effettuare accertamenti e verifiche.

Art. 66.

(Controllo dei servizi resi dalle imprese private)

1. Una rappresentanza dei privati cittadini componenti della commissione di vigilanza, di cui all'articolo 64, comma 1, lettera *b*), integrata da appartenenti alle Forze di polizia operanti nell'ambito provinciale interessato, esercita il controllo sull'idoneità dei servizi amministrativi non di polizia attiva, forniti dalle imprese private appositamente incaricate con contratto a termine. Gli appartenenti alle Forze di polizia esercitano le predette funzioni fuori dell'orario di servizio.

2. La commissione, nella composizione di cui al comma 1, è organo consultivo della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale e suoi rappresentanti partecipano alle riunioni periodiche delle medesime direzioni.

3. La composizione della commissione, di cui al comma 1, è definita con riferimento ai settori di intervento operativo delle prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza e a quello delle Forze speciali di polizia.

Art. 67.

(Divise e distintivi)

1. Gli operatori delle Forze di polizia portano sulla divisa dei contrassegni che indi-

cano l'appartenenza alla confederazione di Forze di polizia.

Art. 68.

(Richieste di intervento)

1. Le richieste di intervento dei cittadini sono effettuate utilizzando lo stesso numero telefonico su tutto il territorio nazionale. Le centrali operative degli Uffici sicurezza provinciale, in ciascuna regione, operano su un unico canale di lavoro.

Art. 69.

(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata)

1. La sala operativa comune degli Uffici sicurezza è collegata con tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata.

2. I piani di sicurezza prevedono il collegamento operativo tra gli operatori di polizia di cui al comma 1, con previsione di specifiche attività congiunte.

Art. 70.

(Personale dei corpi di guardia)

1. Al fine di recuperare il personale dei Corpi di polizia al servizio attivo di prevenzione e di indagine, il personale in servizio nei corpi di guardia delle caserme dei Corpi di polizia è ridotto a un terzo. Il personale reso disponibile per effetto della predetta riduzione è impiegato in servizi di vigilanza mobile tra una caserma e l'altra negli agglomerati urbani ed extraurbani, particolarmente nelle ore notturne, ed espleta contestualmente il servizio di prevenzione degli illeciti nei medesimi centri abitati.

Art. 71.

(Servizio attivo)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 1 può essere impiegato con compiti di servizio attivo fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Art. 72.

*(Indennità e pensionamento
oltre i quarantacinque anni)*

1. L'operatore di polizia, che abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che sia idoneo fisicamente, può chiedere il pensionamento usufruendo del massimo degli emolumenti riferiti all'ultimo livello di stipendio percepito e alla indennità integrativa speciale, con decurtazione dell'indennità di rischio, degli utili di fine esercizio e di ogni altra indennità pensionabile in misura proporzionale agli anni di servizio prestato.

2. L'indennità pensionabile e le altre indennità di cui al comma 1 sono corrisposte integralmente all'operatore di polizia, idoneo fisicamente, che abbia superato il cinquantesimo anno di età, oltre il quale è obbligatoria la collocazione in quiescenza.

3. In caso di inidoneità fisica oltre il quarantacinquesimo anno di età, gli stipendi e le indennità di cui al comma 1 sono corrisposti integralmente.

4. Le indennità derivanti degli utili di fine esercizio sono calcolate ai fini pensionistici secondo percentuali da stabilire in funzione della incentivazione del miglioramento dei servizi di polizia.

5. Il limite di cinquantasei anni per il collocamento obbligatorio in quiescenza, di cui al comma 2, trova applicazione per il personale che riveste il grado di agente e di sovrintendente della polizia di Stato, e corrispondenti delle altre Forze di polizia.

6. Il personale di grado superiore a quelli indicati al comma 5 può permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Le indennità ai fini pensionistici sono corrisposte nel massimo, al predetto personale, dopo quaranta anni di servizio effettivo.

Art. 73.

(Possibilità di impiego oltre i quarantacinque anni di età)

1. L'operatore di sicurezza che ha compiuto quarantacinque anni di età può chiedere di permanere in servizio, alle dipendenze delle imprese private che gestiscono la funzione amministrativa e logistica della struttura di sicurezza, ovvero con compiti di amministrazione degli uffici investigativi, riservati ad operatori di sicurezza, secondo la programmazione del lavoro delle predette imprese e secondo le disponibilità di organico.

Art. 74.

(Titolo di studio degli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia)

1. Gli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia devono essere in possesso, all'atto dell'arruolamento per l'espletamento delle prove di concorso, del diploma di istruzione superiore di secondo grado.

Art. 75.

(Espletamento del servizio presso gli istituti di istruzione)

1. L'operatore di sicurezza di età compresa fra i trentacinque e i cinquantasei anni, in possesso dell'idoneità fisica, nonché dei requisiti di capacità e di professionalità,

acquisiti in servizio attivo della durata non inferiore a quindici anni continuativi, può chiedere di prestare servizio presso istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

2. L'operatore di sicurezza che abbia deciso, a domanda, di permanere in servizio attivo fino a cinquantasei anni, può comunque presentare domanda di pensionamento o di destinazione ai servizi amministrativi ai sensi dell'articolo 73, anche prima del compimento della predetta età.

Art. 76.

(Controllo delle Forze di polizia)

1. Il controllo sulla concreta gestione delle attività di sicurezza da parte delle Forze di polizia è effettuato attraverso i seguenti livelli:

a) l'espletamento delle funzioni della 4^a divisione dell'Ufficio sicurezza, cui compete la gestione di tutte le attività logistiche ed amministrative;

b) l'espletamento delle funzioni della 3^a divisione poliziotto di quartiere, in autonomia rispetto all'attività delle altre Forze di polizia, con le quali il collegamento funzionale è garantito in sede di programmazione della direzione dei dirigenti;

c) l'attività di controllo e di valutazione effettuata dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 63.

Art. 77.

(Smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri)

1. Con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce gli strumenti normativi e le

procedure per la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e la loro trasformazione in Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono altresì dettate le disposizioni per l'assunzione delle funzioni di polizia militare da parte delle Forze armate.

Art. 78.

(Indennità per i rappresentanti sindacali)

1. Ai rappresentanti di base degli organismi sindacali costituiti presso i singoli reparti delle Forze di polizia è attribuita una indennità giornaliera per ogni giornata dedicata ad attività sindacale, in misura pari all'indennità massima di ordine pubblico.

2. I segretari provinciali e regionali, nonché i componenti le relative segreterie in numero non superiore a tre per ogni segreteria provinciale e regionale, sono collocati a disposizione per il periodo del mandato sindacale e non espletano attività di servizio.

3. Gli altri componenti gli organismi sindacali percepiscono l'indennità indicata al comma 1 per ogni giornata di effettiva attività sindacale, nella quale sono esonerati dal servizio.

4. Se le giornate necessarie per lo svolgimento di attività sindacali sono superiori a tre nel mese, le medesime attività sono svolte al di fuori dell'orario di servizio, con diritto a percepire l'indennità di cui al comma 1.

Art. 79.

(Servizio degli operatori di sesso femminile)

1. Le donne prestano gli stessi servizi degli uomini e sono impiegate nei reparti organici addetti all'ordine pubblico.

Art. 80.

*(Impiego delle Forze armate
nei servizi di sicurezza)*

1. I reparti delle Forze armate possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, di prevenzione e di repressione degli illeciti, ove si verifichi la necessità del loro impiego, a supporto e in ausilio dei servizi espletati dalle Forze di polizia.

Art. 81.

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale per tutti gli operatori delle Forze di polizia è programmato per periodi stabiliti nell'arco dell'anno solare.

2. Sono oggetto dell'aggiornamento professionale le materie relative al settore di operatività cui ciascun operatore è assegnato in via principale.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, l'aggiornamento professionale deve riguardare in particolare, negli istituti di istruzione e nella normale attività di reparto, l'addestramento al tiro con le armi e alla difesa personale.

4. Nello svolgimento dell'aggiornamento professionale di cui al presente articolo, ciascun operatore deve conseguire, ai fini dell'avanzamento di carriera, dei punteggi minimi da stabilire con decreto del Ministero dell'interno. L'aggiornamento professionale è organizzato e diretto da apposite commissioni costituite presso gli istituti di istruzione e di specializzazione della confederazione di Forze di polizia, di cui all'articolo 29, che accertano anche l'efficienza del personale nello svolgimento dei servizi operativi di sicurezza.

Art. 82.

(Indennità e stipendi)

1. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali disciplinano l'attribuzione agli operatori di polizia di ricompense adeguate in occasione di operazioni di sicurezza particolarmente brillanti, secondo una tipologia da definire uniformemente in ambito nazionale.

2. Sono attribuiti agli operatori di polizia premi di produzione di fine anno, in relazione alla diminuzione del tasso di criminalità come desunta dalle statistiche predisposte dalle prefetture per ciascun ambito provinciale.

3. Le indennità di rischio e quelle pensionabili sono stabilite in misura differenziata in riferimento alle diverse attività di polizia e alle singole Forze ordinarie e speciali di polizia.

4. Lo stipendio base è uguale per tutti gli operatori di polizia, a parità di anzianità e di grado rivestito.

5. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali adottano le iniziative idonee a consentire agli appartenenti alle Forze di polizia, su loro richiesta, di acquisire una abitazione in proprietà.

6. Ai componenti le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza è corrisposta, unitamente alla indennità di rischio e ai premi di produzione, una indennità giornaliera pari al triplo della indennità massima di ordine pubblico.

Art. 83.

(Unificazione delle Forze di polizia)

1. Qualora, per effetto del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza delle Forze di polizia realizzati in attuazione della presente legge, non si consegua, entro il termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, una di-

minuzione pari almeno al 70 per cento dei reati commessi dalla criminalità organizzata e dalla microcriminalità nel territorio nazionale, si procede all'unificazione dei Corpi di polizia in un Corpo unico di sicurezza.

2. Le disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi anche a seguito dell'unificazione di cui al comma 1, con esclusione delle disposizioni riguardanti i criteri direttivi e le modalità operative relativi a una pluralità di Corpi di polizia, intendendosi sostituito il riferimento alla confederazione delle Forze di polizia con quello al Corpo unico di sicurezza.

Art. 84.

*(Passaggio alle dipendenze
del Ministero dell'interno)*

1. Allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi Corpi di polizia facenti parte, ai sensi della presente legge, della confederazione delle Forze di polizia passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Art. 85.

*(Eliminazione di baracche
ed altri alloggi precari)*

1. Al fine di contrastare e di eliminare la presenza di individui indigenti o senza fissa dimora, gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni centro di settore di decentramento provinciale pianificano la progressiva rimozione degli insediamenti di baracche ed altre abitazioni precarie, erette in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie con particolare riferimento ai servizi igienici e agli *standard* di abitabilità.

2. La rimozione delle abitazioni abusive, disposta ai sensi del comma 1, è attuata progressivamente e coordinata con la costru-

zione di centri di accoglienza, provvisti di tutte le strutture necessarie per la vita civile.

Art. 86.

(Previsione di centri di accoglienza o tendopoli nei piani regolatori cittadini)

1. Nei piani regolatori cittadini e nei piani particolareggiati dei comuni capoluogo di provincia, sono previste le aree e le volumetrie degli insediamenti abitativi da costruire in attuazione del disposto dell'articolo 85, comma 2.

2. I piani particolareggiati possono prevedere, oltre ai volumi, anche le tipologie degli insediamenti abitativi di cui al comma 1, nonché le loro distanze dalle vie di comunicazione e dagli altri abitati edificati secondo le vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai piani regolatori cittadini dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, con riferimento ai centri minori della provincia.

Art. 87.

(Pianificazione della costruzione dei centri di accoglienza e delle tendopoli)

1. Nei piani degli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni di cui all'articolo 86, è pianificata la costruzione di centri di accoglienza e di tendopoli, in modo da soddisfare la domanda abitativa di tutti coloro che si trovano in alloggi di fortuna, precari, privi di servizi igienici e non idonei dal punto di vista della funzionalità.

2. La pianificazione di cui al comma 1 è adottata sulla base di piani annuali e pluriennali, articolati su diverse fasi, con l'obiettivo dell'eliminazione dei punti di degrado ambientale del territorio urbano dei comuni della provincia, e con la previsione della pro-

gressiva costruzione di centri di accoglienza o di tendopoli sostitutive.

3. I piani adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati agli assessorati dei comuni capoluogo di provincia competenti ai sensi del medesimo comma 1, per la loro composizione in un unico piano provinciale di tutela dell'ambiente urbano.

Art. 88.

(Ristrutturazione delle baracche)

1. Ove sia possibile per le condizioni costruttive e di conservazione delle baracche, l'assessorato competente per l'ambiente e l'ecologia del comune capoluogo di provincia provvede alla loro ristrutturazione, al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti per la convivenza e la dimora.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1 prevede la costruzione di servizi igienici per gruppi di baracche, comprendenti un impianto di docce e di lavabi per la pulizia personale, con annesso impianto per il riscaldamento dell'acqua.

3. I servizi igienici collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nel rispetto delle norme edilizie applicate nei campeggi di grande dimensioni.

4. Gli assessorati dei comuni di cui al comma 1 adottano le opportune disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti nei centri di accoglienza e nelle tendopoli di cui all'articolo 87, nonché nei gruppi di baracche ristrutturate ai sensi del presente articolo.

5. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia trasmettono ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nel cui territorio siano presenti baracche o altri alloggi precari da ristrutturare, le opportune direttive per l'attua-

zione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 89.

(Accampamenti in roulotte)

1. Per gli accampamenti in *roulotte* è prevista l'installazione di impianti per lo scarico dei rifiuti e dei servizi igienici, da realizzare in complessi utilizzabili dalla comunità delle persone che alloggiano in tali insediamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 88.

2. Nei piani regolatori cittadini sono individuate le aree destinate ad accogliere le *roulotte* e gli annessi impianti e servizi, di cui al comma 1.

3. L'ubicazione delle aree individuate ai sensi del comma 2 può essere modificata, in funzione delle esigenze urbanistiche, apportando le conseguenti variazioni ai piani regolatori cittadini vigenti.

4. Le disposizioni del presente articolo riferite alle *roulotte* si applicano ad ogni altro alloggiamento precario di carattere mobile.

5. È fatto divieto di alloggiare in *roulotte* al di fuori degli spazi individuati nei piani regolatori ai sensi dei commi 2 e 3, salvo che per esigenze straordinarie connesse ai flussi turistici.

Art. 90.

(Divieto di occupazione dello spazio pubblico per i soggetti che dimorano in tendopoli o in altri alloggi mobili)

1. I soggetti che hanno la propria dimora in tendopoli, in *roulotte* o in altri alloggi precari non possono occupare lo spazio pubblico per il riposo notturno o per qualsiasi altra attività che comporti lo stazionamento prolungato sul terreno.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è accompagnato, da operatori delle Forze di polizia, dai volontari della protezione civile o di altri corpi di volontariato o dai militari addetti al controllo dell'inquinamento nei centri cittadini, nelle tendopoli, nei centri di accoglienza o negli accampamenti di *roulotte* ove è posta la sua dimora.

3. L'accompagnamento ai sensi del comma 2 è comunicato dai soggetti che lo eseguono al Commissariato di zona competente per territorio.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche ai centri minori di ciascuna provincia, in ottemperanza alle direttive appositamente trasmesse agli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, al fine della tutela del decoro, dell'ordine e dell'igiene nell'intero territorio provinciale.

5. È vietato accedere alle aree di sosta dei treni all'interno delle stazioni ferroviarie, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto ferroviario.

6. È vietato sostare all'interno delle stazioni di autocorriere, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto nella giornata o in quelle successive.

Art. 91.

*(Sanzioni penali per gli indigenti
che occupano il suolo pubblico)*

1. Se la violazione del divieto di occupazione del suolo pubblico, di cui all'articolo 90, si verifica per una seconda volta, il contravventore è sottoposto a giudizio direttissimo ed è punito con l'arresto fino a trenta giorni.

Art. 92.

(Sanzioni amministrative per l'illecita occupazione di stazioni ferroviarie e di autocorriere)

1. La contravvenzione al divieto previsto dall'articolo 90, commi 5 e 6, è punita con la sanzione amministrativa pari a 100 euro.

2. Se trattasi di indigente privo di documenti di identificazione, il contravventore è accompagnato presso un centro di accoglienza, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, ed ivi sottoposto a fermo di identificazione di dieci giorni.

Art. 93.

(Divieto di accattonaggio)

1. È vietato l'accattonaggio in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico.

2. Chi si trova in condizioni economiche che non gli consentano di disporre dei mezzi necessari per il proprio sostentamento deve recarsi presso i centri di accoglienza degli indigenti previsti dalla presente legge.

3. La contravvenzione al divieto di cui al comma 1 è punita, in caso di reiterazione della condotta anche dopo la traduzione coatta presso i centri di accoglienza di cui alla presente legge, con l'arresto fino a venti giorni, a seguito di giudizio direttissimo.

Art. 94.

(Termine di efficacia dei divieti)

1. I divieti di cui agli articoli 92 e 93, e le conseguenti prescrizioni, acquistano efficacia a decorrere dell'effettivo funzionamento dei centri di accoglienza previsti dalla presente legge.

Art. 95.

(Legittima difesa putativa)

1. Non è punibile chi, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di legittima difesa e di essere costretto dalla necessità di salvare sé o il proprio patrimonio da una violenza attuale ed ingiusta, ponga in atto una condotta che si configura come offesa alla persona autore dell'aggressione.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica nel caso in cui il soggetto non possa valutare, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali avviene l'aggressione al patrimonio o alla persona, le reali situazioni di minaccia alla propria vita.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto non può essere sottoposto a qualsiasi tipo di misura cautelare e non può essere iniziato nei suoi confronti alcun procedimento penale.

4. Le circostanze di tempo e di luogo che determinano la reazione tutelata dell'agredito sono quelle in cui il fatto avviene nelle ore notturne, in abitazioni isolate o dei centri urbani, e che sono tali da generare nell'agredito una situazione psicologica di grave stato di tensione e di paura per la propria vita, nonché tutte le altre circostanze in cui l'aggressione può ingenerare per le sue modalità il timore fondato che la minaccia al proprio bene patrimoniale possa tradursi in lesione del bene e della vita.

5. La fondatezza del timore, come definita al comma 4, è esclusa nel caso in cui l'erronea supposizione di trovarsi in condizioni di pericolo sia rilevabile dalle normali condizioni intellettuali della persona.

Art. 96.

(Offerte per gli indigenti)

1. L'ente di assistenza di ciascun comune capoluogo di provincia, con cadenza bime-

strale, effettua la stima dei fondi occorrenti per prestare assistenza agli indigenti, intesa come somministrazione di due pasti caldi al giorno e come assegnazione di un posto letto in tendopoli o in centri di accoglienza.

2. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti, e comunque in ogni circostanza manifestata da eventuali offerenti, l'ente comunale di assistenza coordinatore degli aiuti agli indigenti adotta le opportune iniziative per portare a conoscenza dell'opinione pubblica provinciale, con ogni mezzo di informazione, la quantificazione delle offerte in denaro necessarie per assistere gli indigenti secondo quanto indicato al comma 1.

3. Le offerte di cui al comma 2, oltre che in denaro, possono consistere in indumenti o in altri capi di vestiario.

Art. 97.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. I comuni, nell'ambito della raccolta delle offerte, di cui all'articolo 96, attivano le opportune forme di collegamento con le varie confessioni religiose che svolgono la medesima attività e concordano le modalità per la gestione comune dell'assistenza agli indigenti, mediante la previsione di una unica contabilità della gestione economica degli aiuti, tale da consentire la corretta previsione delle effettive necessità di beni materiali e offerte in denaro.

Art. 98.

(Numero massimo di assistiti)

1. In relazione all'esigenza di prestare effettiva assistenza agli indigenti, secondo lo *standard* definito dall'articolo 96, comma 1, i comuni capoluogo di provincia, anche in considerazione della disponibilità di fondi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 96, definiscono presuntivamente il numero

massimo di indigenti che è possibile assistere in ciascun ambito provinciale.

Art. 99.

*(Censimento dei residenti
nelle abitazioni precarie)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune capoluogo di provincia provvede ad effettuare il censimento dei residenti nel territorio provinciale che non siano proprietari o affittuari di una abitazione.

2. Il censimento indica, per ogni persona interessata:

a) la nazionalità, il nome, il cognome, l'età, il sesso;

b) la sua eventuale occupazione, con specificazione del carattere continuativo o saltuario della stessa;

c) la tendopoli, o il centro di accoglienza o l'insediamento di baracche presso cui gli è stata assegnata la dimora, con indicazione del relativo posto tenda o posto letto;

d) per i cittadini stranieri, le ragioni della presenza in Italia.

Art. 100.

(Ricettività delle strutture di accoglienza)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia di ciascun comune capoluogo di provincia comunicano all'assessorato regionale corrispondente il numero massimo di persone che possono essere assistite, come definito ai sensi dell'articolo 98.

2. Nel caso in cui, in un ambito provinciale, non sia possibile prestare assistenza a tutti gli indigenti che ne hanno necessità, il competente assessorato del comune capoluogo di provincia segnala i nominativi dei cittadini stranieri in esubero all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede alla loro espulsione dal territorio dello Stato.

3. Ai fini del computo del numero massimo di persone che possono essere assistite nelle strutture di accoglienza, si tiene conto delle comunicazioni a tale scopo trasmesse dagli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nei quali siano ubicate strutture di assistenza analoghe a quelle dei comuni capoluogo di provincia.

4. In ogni regione, gli assessorati competenti ai sensi del presente articolo stabiliscono le opportune intese al fine di definire il numero massimo di persone che possono essere assistite nei centri di accoglienza nell'intero ambito regionale.

5. Nell'ambito delle intese di cui al comma 4, si provvede altresì alla predisposizione, in ciascun ambito provinciale, degli strumenti idonei per l'attivazione delle procedure di rimpatrio di cui al comma 2.

Art. 101.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale)

1. Gli assessorati competenti ai sensi dell'articolo 100, comma 1, operano in collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale e con i Commissariati di zona dei comuni capoluogo di provincia, al fine di controllare le persone che devono dimorare nelle tendopoli, nei centri di accoglienza e negli insediamenti di baracche, di cui agli articoli 87 e 88, e di individuare le migliori sistematiche da impiegare nei controlli di sicurezza da parte del personale specializzato del competente assessorato provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, di cui all'articolo 100, comma 3, i quali operano in collegamento con i Commissariati di zona del territorio periferico provinciale.

Art. 102.

(Divieto di occupazione di suolo pubblico)

1. Ai soggetti privi di abitazione, a titolo di proprietà o in locazione, è fatto divieto di occupare il suolo pubblico per riposo o per lo svolgimento della vita quotidiana. Il divieto acquista efficacia a decorrere dall'effettivo funzionamento delle tendopoli o degli altri centri di accoglienza di cui alla presente legge.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che hanno dimora stabile in una abitazione di proprietà o in locazione, salvi i casi di occupazione di spazi pubblici per motivi turistici o di escursione o di carattere sportivo.

3. Le Forze di polizia effettuano controlli periodici diretti a far rispettare il divieto di cui ai commi 1 e 2 mediante i servizi di volante o di poliziotto di quartiere, secondo le direttive dell'Ufficio sicurezza provinciale.

4. Ai fini di cui al presente articolo, per suolo pubblico si intende il complesso delle aree il cui accesso non è limitato da condizioni temporali ed economiche, ivi compresi i campi e i prati non privati, le aree al di sotto dei ponti ed ogni altro spazio pubblico non utilizzato per infrastrutture viarie o residenziali o ricreative.

Art. 103.

(Extracomunitari privi di documenti e di mezzi di sostentamento)

1. I cittadini extracomunitari che si trovino sul nostro territorio nazionale, non siano in possesso di mezzi di sostentamento e di documenti e non siano in grado di giustificare la loro presenza sul territorio, sono accompagnati nei centri di accoglienza previsti dalla presente legge ove sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, al fine di compiere gli accerta-

menti sulla loro identità e sul loro Paese di origine.

2. In seguito agli accertamenti di cui al comma 1, i cittadini extracomunitari sono invitati a lasciare il territorio italiano per fare rientro in quello di provenienza; in caso di rifiuto si provvede al loro accompagnamento coatto da parte degli organi di pubblica sicurezza della provincia ove si trovano.

3. Gli organi di pubblica sicurezza competenti ai sensi del comma 2 sono tenuti ad accertarsi materialmente che i cittadini espulsi ai sensi del medesimo comma eseguano l'ordine loro impartito e a tale scopo redigono una relazione dettagliata che comprovi l'effettivo rientro nel Paese di origine.

Art. 104.

(Rifiuto di lasciare il territorio italiano e reiterata presenza)

1. I cittadini extracomunitari che siano già stati rimpatriati una prima volta, e che reiterano la loro presenza sul territorio italiano, sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, in attesa di essere giudicati con giudizio direttissimo.

2. L'illegale permanenza sul territorio italiano ai sensi del comma 1 è punita con la pena della reclusione da due a tre anni; la pena è sospesa per due anni, qualora il responsabile esprima l'intenzione di rientrare nel proprio Paese di origine.

3. Qualora il soggetto che ha usufruito della sospensione di pena di cui al comma 2, dopo aver fatto rientro nello Stato d'origine, ritorni in Italia e vi permanga senza permesso di soggiorno, la pena sospesa si applica unitamente a quella eventualmente inflitta in seguito ad ulteriore giudizio, ai sensi del comma 1.

Art. 105.

(Accordi provinciali in materia di dimore per indigenti nei piani regolatori)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale concordano, con i corrispondenti assessorati dei comuni capoluogo di provincia, i contenuti dei piani regolatori cittadini di tutela dell'ambiente urbano, con riferimento agli spazi che possono essere occupati dalle tendopoli, dai centri di accoglienza e dagli insediamenti di baracche.

2. I contenuti da concordare ai sensi del comma 1 sono riferiti alle volumetrie e tipologie delle abitazioni e alla natura delle strutture di servizio collettivo idonee a garantire condizioni igieniche sufficienti, secondo gli *standard* previsti dell'articolo 88.

3. La regolamentazione della tipologia e della natura delle strutture, di cui al comma 2, è recepita mediante appositi accordi tra gli assessorati competenti di una stessa regione, al fine di salvaguardare l'uniformità degli insediamenti abitativi di cui al presente articolo nei piani regolatori adottati in ambito regionale.

4. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi negli insediamenti abitativi di cui al presente articolo è effettuato dalle competenti strutture municipali del comune capoluogo di provincia e degli altri comuni nel cui territorio sono presenti gli insediamenti predetti.

5. I comuni competenti ai sensi del comma 4 erogano il servizio ivi previsto a proprie spese, a titolo di solidarietà.

Art. 106.

(Divieto di uso di sostanze stupefacenti)

1. È vietato l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico o esposti al pubblico. È vietata altresì la detenzione di quantità anche minime di sostanze stupefacenti, fatta eccezione per i casi di uso giornaliero terapeutico.

2. I contravventori al divieto di cui al comma 1 sono accompagnati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale centrali o periferiche per essere sottoposti ad esame diagnostico.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pari a 516 euro per coloro che risultino in possesso di redditi annuali, propri o della famiglia del cui nucleo fanno parte, di importo fino a 10.000 euro. La predetta sanzione è elevata proporzionalmente in funzione del maggior reddito posseduto.

4. La sanzione di cui al comma 3 è soggetta a rivalutazione sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 107.

(Casi in cui il lavoro sociale sostituisce la sanzione amministrativa)

1. Nell'ipotesi in cui il responsabile della violazione di cui all'articolo 106 si trovi nelle condizioni di reddito di cui al comma 2, si applica la sanzione sostitutiva della prestazione di lavoro sociale per un periodo non inferiore a tre mesi ovvero a sei mesi, rispettivamente per sanzioni pari a 516 euro o a 1.032 euro.

2. La disposizione del comma 1 si applica qualora il reddito del soggetto, o della famiglia del cui nucleo fa parte, sia inferiore a 7.500 euro, rivalutabili ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

3. Il lavoro sociale previsto dal presente articolo può essere prestato presso i centri di recupero per tossicodipendenti, i centri di assistenza per anziani, per orfani ed ab-

bandonati dalle famiglie, ovvero presso i luoghi di cura, in relazione alle attività lavorative che il soggetto è in grado di effettuare.

4. In caso di reiterata violazione del divieto di cui all'articolo 106, comma 1, e della disposizione in materia di fermo preventivo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, il responsabile è accompagnato obbligatoriamente presso un struttura sanitaria pubblica o presso un centro di recupero per tossicodipendenti, ove è tenuto in osservazione e sottoposto a trattamento di disintossicazione, per un periodo minimo di dieci giorni che può essere prolungato sulla base del grado patologico diagnosticato dai medici di tale struttura sanitaria.

5. Il periodo di permanenza nella struttura sanitaria di cui al comma 4 è equiparato al ricovero coatto.

Art. 108.

(Interventi per il recupero dei tossicodipendenti)

1. In relazione alla diagnosi sullo stato di dipendenza, effettuata dalla struttura sanitaria competente, di cui all'articolo 107, sono previsti i seguenti interventi:

a) nei casi di intossicazione acuta o di disturbo mentale indotto di tipo acuto, il ricovero coatto in idonea struttura sanitaria, sulla base di un protocollo operativo stabilito nell'ambito del dipartimento per le dipendenze patologiche di ciascuna azienda sanitaria locale, d'intesa con il servizio per le tossicodipendenze (SERT) e con i responsabili dei reparti ospedalieri competenti;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), e in relazione alla gravità della sintomatologia psico-fisica rilevata:

1) interventi in strutture di pronta accoglienza, o presso comunità terapeutiche, ovvero in altre idonee strutture residenziali a tempo pieno;

2) interventi presso centri diurni, strutture di *day-hospital* o altre strutture semiresidenziali;

3) interventi ambulatoriali con l'ausilio di terapia di gruppo o di gruppi di automutuo aiuto;

4) interventi domiciliari o territoriali con presenza di accompagnatore-educatore adeguatamente preparato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati previa acquisizione del consenso informato del soggetto che vi si sottopone e con la sua piena partecipazione, ferma restando la previsione dell'applicazione di misure restrittive in casi di violazione delle disposizioni di legge in materia di uso e di consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 109.

(Casi di recidività e di difficoltà di attuazione del programma terapeutico)

1. Nei casi di recidività e di difficoltà o impossibilità di attuare un programma terapeutico che preveda l'abbandono dell'uso di droga, è prevista l'adozione di programmi di lunga durata, anche con utilizzazione di supporti farmacologici in relazione al tipo di tossicodipendenza.

2. Nel caso specifico della dipendenza da oppiacei, il programma terapeutico è definito a livello nazionale sulla base del protocollo di intervento adottato ai sensi dell'articolo 112, che prevede anche l'utilizzazione di metadone, eroina o altro che il soggetto può assumere in appositi centri o presso le farmacie, munito di apposito tesserino magnetico.

3. Nel protocollo di cui al comma 2 possono essere previsti livelli diversi di intervento, da quelli a bassa soglia a quelli più selettivi, in relazione alla evoluzione del programma terapeutico e delle risultanze del trattamento cui il soggetto è stato sottoposto.

Art. 110.

(Misure di prevenzione)

1. Il soggetto munito del tesserino magnetico di cui all'articolo 109, comma 2, è tenuto a recarsi periodicamente presso la struttura sanitaria responsabile della sua assistenza, e presso la quale sono registrati i suoi dati anagrafici e quelli del suo accompagnatore, di cui all'articolo 111, comma 3, per essere visitato e controllato dai sanitari del settore specializzato, anche al fine di rafforzare i suoi propositi e la volontà di disintossicazione.

2. Le attività quotidiane dei soggetti che si sottopongono a un programma terapeutico di cui all'articolo 108 sono sottoposte ad un controllo quotidiano, secondo modalità concordate dal soggetto interessato con la struttura responsabile della sua assistenza e con gli organi di pubblica sicurezza competenti.

3. Presso ogni azienda sanitaria locale è costituito l'organico degli operatori preposti al controllo di chi fa uso di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art. 111.

(Collaborazione con il volontariato e il privato sociale)

1. Al fine di arginare e di reprimere la diffusione del consumo di droghe, nonché al fine della realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi, le strutture pubbliche operano in coordinamento con le strutture di volontariato e del privato sociale, sulla base di protocolli e convenzioni appositamente stipulati.

2. Nei protocolli di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per la sperimentazione operativa di programmi di intervento sul territorio, avvalendosi di operatori in possesso di adeguata e specifica formazione e di

equipe mobili, con la partecipazione di personale socio-sanitario.

3. Al termine del periodo di ricovero obbligatorio o volontario, di cui all'articolo 108, il soggetto tossicodipendente è assistito da un accompagnatore in tutte le sue attività quotidiane, ivi compresa l'assunzione di sostanze stupefacenti nei casi e con le modalità di cui all'articolo 109.

4. L'assistenza di cui al comma 3 può essere disposta, in base alla valutazione dei medici della azienda sanitaria locale competente, anche nei confronti di un soggetto non sottoposto a ricovero ma per il quale si sia riscontrata la necessità di un sostegno psicologico, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art. 112.

(Protocollo di intervento per gli oppiacei)

1. Il protocollo di intervento per gli oppiacei, di cui all'articolo 109, comma 2, è adottato, a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con i rappresentanti del Servizio sanitario di ogni regione.

Art. 113.

(Protocollo per il volontariato)

1. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con i rappresentanti delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un protocollo nel quale sono definiti i compiti del corpo dei volontari e del privato sociale,

nello svolgimento delle attività di assistenza e di aiuto ai soggetti tossicodipendenti.

Art. 114.

(Formazione del personale volontario)

1. Le aziende sanitarie locali di ciascun capoluogo di regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività di assistenza ai tossicodipendenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati, sulla base del protocollo di cui all'articolo 113, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

3. Le aziende sanitarie locali di Roma, Milano e Napoli provvedono al coordinamento di programmi dei corsi di cui al comma 2, nel rispettivo settore di decentramento nazionale, al fine di garantirne l'uniformità in ambito nazionale.

4. Il Ministero della salute è organo nazionale di coordinamento del programma nazionale di formazione del personale di cui al presente articolo.

5. Gli interventi relativi all'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, effettuati dagli operatori educatori di strada e dalle *equipe* mobili con educatori di strada, sono sottoposti ad adeguata sperimentazione da parte dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 115.

6. Gli atti relativi alla sperimentazione regionale, di cui al comma 5, sono trasmessi al Ministero della salute, in quanto organo nazionale di coordinamento.

7. La sperimentazione di cui al comma 5 deve prevedere l'adozione di nuove tecniche e tipologie di intervento in ambito regionale,

da estendere eventualmente ad altre regioni, in caso di esiti positivi.

Art. 115.

(Uffici delle ASL competenti per l'organizzazione della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito, presso ogni azienda sanitaria locale, un ufficio che si occupa della prevenzione e del recupero in materia di tossicodipendenze.

2. L'ufficio di cui al comma 1 definisce annualmente gli organici del personale necessario per le attività di propria competenza, apportando le relative modifiche, con riferimento al numero degli addetti per le attività mediche, infermieristiche e di controllo sui soggetti tossicodipendenti di cui agli articoli precedenti.

3. L'ufficio, tramite il proprio personale medico, diagnostica i casi che necessitano di ricoveri obbligatori e di ricoveri facoltativi o alternativi e predispone i piani per il controllo dei tossicodipendenti al fine di attuare una efficace politica di prevenzione.

4. I piani di cui al comma 3 stabiliscono:

a) le attività quotidiane da sottoporre al controllo;

b) i luoghi e gli spazi temporali in cui il controllo deve essere esercitato;

c) gli aspetti psicologici del tossicodipendente sui quali intervenire per consentirgli di superare le crisi di astinenza e l'attrazione per l'uso di sostanze stupefacenti;

d) l'entità del personale medico, infermieristico e volontario da impiegare, per attuare una efficace sistematica di prevenzione;

e) le attività di prevenzione che è opportuno modificare, al fine di migliorare il sistema di assistenza ai tossicodipendenti.

Art. 116.

(Schede mediche)

1. Ad ogni tossicodipendente non ricoverato è rilasciata una scheda in cui sono annotate le prescrizioni mediche da osservare per la progressiva disintossicazione, anche in riferimento all'aspetto psicologico della tossicodipendenza.

2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate sulla base di un modello conforme, per quanto possibile, alla ricetta che il medico rilascia all'ammalato con la prescrizione delle cure necessarie per la patologia riscontrata.

3. Chi si droga in luogo pubblico è accompagnato dal personale addetto al controllo dei tossicodipendenti presso una struttura sanitaria ove viene accertato il grado di intossicazione.

4. Nella struttura sanitaria ove è accompagnato il tossicodipendente, i medici preposti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze stabiliscono il livello di controllo cui sottoporre il malato, sulla base delle tipologie di intervento previste dall'articolo 108.

5. Qualora non sia disposto il ricovero, nella scheda rilasciata al tossicodipendente sono indicate anche le prescrizioni sul controllo, da concordare fra il soggetto ed il personale preposto al controllo stesso.

6. In relazione alla gravità dello stato di tossicodipendenza riscontrato, nella scheda di cui al comma 1 sono indicati la periodicità, fino all'obbligo giornaliero, con cui il soggetto deve recarsi presso le strutture sanitarie competenti per i controlli e gli esami cui deve sottoporsi per l'accertamento del suo grado di intossicazione e del suo stato generale di salute.

7. Presso l'ufficio specializzato nella prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, è prevista la presenza di uno psicologo che assista opportunamente i tossicodipendenti in modo da consentire loro di superare

momenti di incertezza psicologica, che possano indurli all'assunzione di stupefacenti.

8. Lo psicologo, di cui al comma 7, è addetto altresì all'istruzione del personale preposto all'assistenza dei tossicodipendenti.

Art. 117.

(Droghe artificiali)

1. In caso di possesso di droghe artificiali, il responsabile è sottoposto al ricovero in osservazione di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, in considerazione dell'impossibilità di procedere a forme alternative di disintossicazione.

Art. 118.

(Numero azzurro)

1. È istituito in ogni provincia un numero azzurro con chiamata gratuita, presso l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, al quale possono essere indirizzate segnalazioni relative all'uso di sostanze stupefacenti in luoghi privati. Le Forze di polizia, sulla base delle predette segnalazioni, possono espletare gli opportuni interventi di prevenzione e di accertamento, anche mediante perquisizioni da effettuare nei luoghi predetti.

Art. 119.

(Accordo sul programma di disintossicazione)

1. Il soggetto tossicodipendente, sulla base delle prescrizioni contenute nella scheda di cui all'articolo 116, concorda con il personale medico addetto al competente ufficio dell'azienda sanitaria locale il programma di disintossicazione, anche con riferimento al controllo delle sue attività quotidiane.

Art. 120.

*(Rete preventiva delle forze dell'ordine
e del volontariato)*

1. È istituito, avvalendosi della rete di volanti e di poliziotto di quartiere di cui alla presente legge, un sistema di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, al fine di individuare i soggetti assuntori di tali sostanze e gli spacciatori.

2. La rete preventiva di cui al comma 1 è integrata con personale del volontariato e delle aziende sanitarie locali, secondo quanto disposto nei piani di sicurezza, predisposti dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

3. Le attività di controllo espletate dal personale volontario e delle aziende sanitarie locali sono definite dalle aziende sanitarie locali stesse, sulla base delle attività di prevenzione disposte dalle Forze di polizia, in modo da garantire la complementarietà dei rispettivi compiti e la sinergia negli interventi operativi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di controllo di ciascuna azienda sanitaria locale è concordato con l'Ufficio sicurezza del comune capoluogo di provincia in modo da contemplare le attività di tutte le aziende sanitarie locali della provincia organizzate in sistema preventivo delle tossicodipendenze, con compiti di coordinamento attribuiti all'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.

5. I compiti di coordinamento, di cui al comma 4, sono relativi a tutte le attività espletate dalle aziende sanitarie locali della provincia, finalizzate alla attuazione del sistema di controllo preventivo delle tossicodipendenze, di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, si riuniscono periodicamente in una apposita sede regionale, al fine di concordare il

piano di prevenzione regionale delle tossicodipendenze, di cui all'articolo 122, sulla base del quale sono conseguentemente predisposti i piani provinciali.

Art. 121.

(Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito l'Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze, con sede, rispettivamente, in Milano, Roma e Napoli e con il compito di organizzare le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze nel territorio provinciale dei predetti comuni capoluogo di settore di decentramento nazionale.

2. Gli uffici di cui al comma 1 esercitano altresì le funzioni di coordinamento delle attività indicate nel medesimo comma nell'ambito della regione cui appartiene il capoluogo, predisponendo la sistematica degli accordi tra uffici, per la definizione e l'espletamento delle attività di prevenzione.

3. Gli uffici di cui al comma 1 provvedono al coordinamento dell'attività di prevenzione nell'ambito interregionale comprendente le regioni del proprio settore di decentramento nazionale, in modo da ottenere una uniforme attività di prevenzione in ciascuna regione.

Art. 122.

(Piano regionale)

1. Il piano regionale di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è articolato in base alla suddivisione del territorio in circoscrizioni regionali, che corrispondono al territorio di ciascuna provincia, e in circoscrizioni provinciali, che corrispondono al territorio di ciascuna azienda sanitaria locale della provincia.

2. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, in collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, individuano le linee di percorrenza delle sostanze stupefacenti nel proprio territorio, anche con riferimento alle modalità del traffico, veicolare, aereo, navale o di altro tipo, al fine di adottare particolari misure di controllo e di prevenzione nelle aree prossime alle vie di percorrenza, che possono essere maggiormente interessate alle attività di spaccio.

3. Le misure di carattere sanitario, di supporto psicologico ed operative sono adottate ai sensi del comma 2 in modo uniforme in tutte le province della regione eventualmente interessate dal flusso di sostanze stupefacenti. Al loro espletamento provvedono il personale medico e infermieristico e i corpi di volontariato, con l'ausilio del personale delle Forze di polizia.

4. In collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, ai sensi del comma 2, sono individuate le aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio regionale, al fine di predisporre in ogni provincia, in modo uniforme, misure idonee di prevenzione e di protezione nelle zone limitrofe alle aree di produzione stesse.

5. Mediante appositi accordi interprovinciali, le aziende sanitarie locali dei comuni capoluogo di provincia adottano misure uniformi di controllo dei luoghi di spettacolo, delle scuole di ogni ordine e grado, dei circoli pubblici e aperti al pubblico, delle sale giochi e dei ritrovi, dei centri commerciali e ricreativi, che costituiscono i punti sensibili nei quali è maggiormente frequente l'uso di sostanze stupefacenti.

6. Il piano regionale di cui al presente articolo è predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, con particolare riguardo alle misure di controllo da attivare nei punti sensibili di cui al comma 5 situati nella circoscrizione territoriale del capoluogo stesso.

Art. 123.

*(Collegamento con l'Ufficio
sicurezza regionale)*

1. Nel piano regionale predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze del capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 122, sono definite le misure da attivare per garantire i collegamenti organizzativi ed operativi con l'Ufficio sicurezza regionale, nonché le direttive cui devono attenersi gli uffici provinciali per l'adozione di uniformi collegamenti con gli Uffici sicurezza provinciali, al fine di organizzare le attività di ausilio delle Forze di polizia nella prevenzione delle tossicodipendenze.

2. Nel piano regionale sono altresì indicate le attività di controllo nei punti sensibili per ciascun tipo di operatore, sia esso sanitario, infermiere o appartenente alle Forze dell'ordine.

3. Le indicazioni di cui al comma 2 costituiscono i criteri cui devono attenersi i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia, nell'esercizio delle attività di cui al medesimo comma, di loro competenza.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria nazionale del capoluogo di regione adotta le opportune iniziative per assicurare, d'intesa con l'Ufficio sicurezza regionale, il collegamento con le strutture degli enti di assistenza statali, regionali e comunali e con le strutture religiose, al fine di individuare e concordare comuni criteri di assistenza e di aiuto per gli assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

5. Gli uffici regionali, di cui al comma 4, trasmettono agli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della provincia le direttive per il collegamento con le strutture di assistenza, anche religiose, presenti in ambito provinciale, per il conseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 4 secondo criteri

uniformi a quelli adottati ai sensi del predetto comma.

6. Al fine di assicurare, in tutto il territorio provinciale, l'uniformità nelle modalità operative degli interventi diretti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione provvede a dislocare proprio personale medico e infermieristico, nonché operatori del volontariato regionale, presso i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia.

7. La collocazione del personale di cui al comma 6 è disposta, in base ad apposita programmazione, per periodi temporali definiti dall'ufficio regionale per ciascuna provincia, fermo restando la possibilità di impiego del personale indicato allo stesso comma 6 in ambiti operativi interprovinciali.

Art. 124.

(Servizi semplici e compositi)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione organizza nel proprio territorio servizi semplici di prevenzione, effettuati da operatori volontari ovvero da operatori medici e infermieri, nonché servizi compositi, effettuati da operatori volontari, medici e infermieri, anche d'intesa e con il supporto logistico e mobile delle Forze di polizia, per operazioni di prevenzione complesse da svolgere in centri di spettacolo, ricreativi e di carattere commerciale, che abbisognano di più apporti professionali.

2. I servizi semplici e compositi, di cui al comma 1, sono organizzati in modo uniforme in ciascuna provincia; a tal fine, sono adottati gli opportuni accordi interprovinciali, in modo da definire le modalità di effettuazione dei servizi stessi.

Art. 125.

(Capisaldi della prevenzione)

1. L'Ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione individua i capisaldi del proprio territorio provinciale, secondo tipologie denominate di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a specie.

2. I capisaldi individuati ai sensi del comma 1 sono gli uffici ove si organizza e si pianifica l'attività di prevenzione delle tossicodipendenze.

3. I capisaldi di 1^a specie corrispondono alle sedi degli uffici di prevenzione e recupero delle aziende sanitarie locali dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

4. I capisaldi di 2^a specie sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali che si trovano nei comuni confinanti con gli altri settori di decentramento provinciale.

5. I capisaldi di 3^a specie sono quelli interni a ciascun settore di decentramento e fanno capo alle sezioni staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni ove sono ubicati, nell'ambito del territorio della medesima azienda sanitaria locale.

6. I capisaldi di 4^a specie, con funzioni di collegamento interprovinciale e interregionale, sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni confinanti con altre province della stessa o di altre regioni.

7. I capisaldi individuati per il territorio provinciale del capoluogo di regione ai sensi dei commi da 1 a 6 sono individuati con le stesse modalità per i territori delle altre province della regione, sulla base di un organigramma concordato con gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle diverse province della regione.

8. Le risorse di personale da impiegare nei piani di prevenzione devono essere indicate nel piano predisposto dall'ufficio di prevenzione del capoluogo di regione per il proprio

territorio provinciale e devono essere le stesse per tutte le province, in relazione alle maggiori o minori esigenze di prevenzione.

9. Nei piani di cui al comma 8 è altresì indicata la ripartizione fra unità di personale sanitario, infermieristico, volontario e delle Forze di polizia con compiti di ausilio nelle attività ivi previste.

Art. 126.

(Tecniche di intervento)

1. Tutti gli operatori delle aziende sanitarie locali devono essere istruiti sulle tecniche di intervento da attuare, in modo da garantire l'uniformità nell'applicazione pratica.

2. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, cura la programmazione dei corsi di formazione regionali per le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

3. Nelle attività di prevenzione sono comprese anche tutte le attività sanitarie dirette a recuperare il soggetto alla vita sociale ed alla sua graduale disintossicazione, in alternativa al ricovero coatto, al ricovero alternativo ed all'accompagnamento da parte del personale volontario; vi sono comprese altresì tutte le attività di controllo della vita sociale e ricreativa del tossicodipendente.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, ha anche il compito di sperimentare nuove tecniche di intervento nella prevenzione e nel recupero, di carattere medico, psicologico e comportamentale, al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze.

Art. 127.

(Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. I dirigenti degli Uffici sicurezza regionali delle regioni appartenenti ad uno stesso settore di decentramento nazionale, in apposite riunioni presso la sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, adottano comuni criteri di intervento per la prevenzione e l'individuazione delle tossicodipendenze, tali da consentire una più proficua attività di recupero alla vita sociale dei soggetti tossicodipendenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono predisposte statistiche concernenti la diminuzione, anno per anno, delle tossicodipendenze, con riferimento alle sostanze utilizzate ed alla gravità delle intossicazioni derivanti dall'utilizzo dei diversi tipi di sostanze.

Art. 128.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Al fine della organizzazione delle attività di prevenzione delle tossicodipendenze in ambito interregionale, il territorio nazionale è suddiviso nei settori di decentramento nord, centro e sud Italia, comprendenti le relative regioni, di cui all'articolo 18.

2. Le regioni rientranti nello stesso settore di decentramento nazionale, al fine di stabilire comuni sistematiche di operatività e di intervento, adottano le necessarie intese con riferimento alle attività di competenza degli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione.

3. Gli uffici interregionali aventi sede in Milano, Roma e Napoli, di cui all'articolo 121, d'intesa con gli Uffici sicurezza interregionali, individuano i flussi di transito degli

stupefacenti, che interessano ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare misure di difesa più efficaci per le zone maggiormente prossime a tali flussi di traffico.

4. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze individua le possibili aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio del rispettivo settore di decentramento nazionale, d'intesa con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine di attivare interventi di difesa e di recupero più efficaci nelle zone più prossime alle predette aree.

5. Qualora le aree individuate ai sensi del comma 4 siano situate nel territorio del capoluogo di regione ove ha sede l'ufficio interregionale, l'ufficio stesso impartisce alle aziende sanitarie locali delle province della regione le necessarie direttive per l'adozione delle azioni più opportune.

Art. 129.

(Individuazione dei punti sensibili da proteggere)

1. Nei piani di sicurezza interregionali sono individuati i punti sensibili maggiormente interessati dall'uso di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia ove ha sede l'Ufficio sicurezza interregionale.

2. Nei piani interregionali sono indicati i criteri per l'adozione degli accordi interprovinciali per il controllo dei punti sensibili di cui al comma 1, tra le province della regione ove ha sede l'Ufficio interregionale. I medesimi criteri sono concordati con le altre regioni del medesimo settore di decentramento nazionale, al fine dell'adozione di misure di controllo uniformi nei punti sensibili di cui al comma 1.

Art. 130.

(Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale)

1. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di uno stesso settore di decentramento nazionale adottano le opportune intese per attivare i centri di collegamento utili per lo scambio di informazioni e di attività operative tra i medesimi uffici.

2. Gli uffici di collegamento di cui al comma 1 sono individuati presso i capisaldi di 4^a specie, come definiti ai sensi dell'articolo 125, comma 6.

3. Gli uffici interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze acquisiscono intese e stipulano accordi con gli uffici delle confessioni religiose e delle attività assistenziali presenti nel medesimo ambito interregionale, con finalità di coordinamento in ambito regionale delle attività dei predetti enti e di integrazione delle attività stesse con quelle degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della regione.

Art. 131.

(Servizi semplici e composti di prevenzione e recupero)

1. I servizi semplici e composti, di cui all'articolo 124, predisposti dall'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze nel proprio ambito territoriale provinciale sono adottati conformemente in tutta la regione e nelle regioni del corrispondente settore di decentramento nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio interregionale adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali, che ne assicurano l'attuazione negli ambiti provinciali di propria competenza, per concordare la tipologia e l'entità dei servizi, semplici e compo-

siti, da assicurare in ciascun ambito territoriale interessato.

3. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali con riferimento al numero e al tipo di capisaldi che devono essere individuati in ogni provincia e al numero e al tipo di capisaldi di collegamento tra regioni, in relazione alle diverse esigenze di prevenzione e alle particolari condizioni ambientali e sociali.

Art. 132.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze opera in collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine del coordinamento delle attività di sicurezza con quelle sanitarie di prevenzione delle tossicodipendenze, da parte degli organi preposti alla sicurezza, e con riferimento alle attività effettuate dai corrispondenti uffici regionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

2. L'ufficio interregionale di cui al comma 1 opera altresì in collegamento con gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, con riferimento alle attività di prevenzione da effettuare negli ambiti regionali e provinciali di propria competenza, al fine di concordare le direttive da impartire agli Uffici sicurezza di altre regioni, per l'organizzazione dei servizi compositi con gli operatori sanitari e volontari, volti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze ed al controllo delle stesse.

3. Con appositi accordi presso l'ufficio interregionale di prevenzione di cui al comma 1, si provvede alla definizione, tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, di un sistema uniforme di interventi di-

retti a prevenire le tossicodipendenze e al recupero dei vari livelli di intossicazione, analogamente a quanto previsto per ciascun ufficio regionale nei confronti di quelli provinciali.

Art. 133.

(Sperimentazione di nuove tecniche)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sovrintende alla sperimentazione di nuove tecniche di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze, anche ai fini della loro applicazione nelle altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, cui provvede il medesimo ufficio interregionale mediante l'invio di proprio personale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 forma oggetto di verifica della validità dei piani regionali, nei quali gli eventuali risultati della sperimentazione stessa erano stati posti fra gli obiettivi del piano.

Art. 134.

(Settori di decentramento provinciale)

1. La pianificazione in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale è predisposta sulla base dei settori di decentramento provinciali che corrispondono alle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 122, comma 1.

2. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia redige il piano relativo al proprio territorio e ne cura l'attuazione, in coordinamento con le altre aziende sanitarie locali della provincia.

3. Previa intese con l'Ufficio sicurezza regionale, gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie lo-

cali individuano i flussi di transito e le aree di traffico e di spaccio degli stupefacenti, ai fini di cui all'articolo 122, commi da 2 a 6.

4. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia attiva le necessarie intese con i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali provinciali, al fine di impiegare uniformi sistemi di prevenzione e di recupero in ambito provinciale.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'ufficio di prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia acquisisce preventivamente l'intesa con il corrispondente ufficio del capoluogo di regione, in modo da salvaguardare l'uniformità di cui allo stesso comma 4 in tutte le province della regione.

6. Il piano predisposto, ai sensi del presente articolo, dall'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia costituisce l'indicazione dei criteri cui devono attenersi i competenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia nella programmazione e nell'attuazione degli interventi di propria competenza.

Art. 135.

(Punti sensibili della provincia)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia determina i punti sensibili situati nel territorio del capoluogo stesso, come definiti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, nei quali effettuare il controllo per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.

2. L'indicazione dei punti sensibili di cui al comma 1 è trasmessa alle aziende sanitarie locali della provincia, al fine dell'adozione delle conseguenti misure di controllo.

3. I controlli nei punti sensibili sono attuati secondo metodi e criteri uniformi in

tutto il territorio provinciale, sulla base dei criteri definiti nel piano regionale di cui all'articolo 122, comma 6. A tal fine, sono adottate le necessarie intese preventive fra gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali di una stessa provincia.

Art. 136.

(Organizzazione dei capisaldi)

1. L'ufficio per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia definisce la programmazione degli interventi di propria competenza sulla base della dislocazione nel proprio territorio dei capisaldi della prevenzione, di cui all'articolo 125.

Art. 137.

(Servizi semplici e compositi)

1. Gli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale organizzano, nel territorio di propria competenza, i servizi semplici e compositi di prevenzione, come definiti ai sensi dell'articolo 124.

2. I servizi di cui al comma 1 sono predisposti in modo uniforme in tutto l'ambito provinciale, attraverso l'azione di coordinamento dell'ufficio prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.

3. Gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali della provincia operano in costante collegamento con i Commissariati di zona di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base delle direttive emanate dalla questura del capoluogo di provincia al fine del coordinamento dei relativi interventi, anche in riferimento alle attività espletate dalle Forze di polizia nell'ambito dei servizi compositi di prevenzione.

Art. 138.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale adotta le opportune intese con gli organi provinciali delle confessioni religiose presenti nel territorio della provincia, al fine di stabilire comuni criteri di intervento, ai sensi dell'articolo 123, commi 4 e 5.

2. Nelle intese di cui al comma 1 può essere prevista l'attivazione di interventi congiunti con il personale delle aziende sanitarie locali per la prevenzione delle tossicodipendenze, aventi ad oggetto l'effettuazione di controlli periodici, il supporto agli accompagnatori, gli aiuti psicologici, le informazioni comportamentali.

Art. 139.

(Tecniche di intervento)

1. Le tecniche di intervento per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sono adottate uniformemente in ogni provincia, in base alle direttive regionali definite ai sensi dell'articolo 126.

2. L'applicazione di nuove tecniche di intervento, di carattere psicologico, morale e comportamentale, è sottoposta a verifica sotto il profilo della validità degli effetti che esse determinano nei confronti dei soggetti tossicodipendenti.

3. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, acquisisce le tecniche di intervento di cui al comma 2 e le trasmette al corrispondente ufficio di coordinamento regionale, al fine della sua ulteriore applicazione in altri ambiti provinciali della stessa o di altre regioni.

Art. 140.

(Obiettivi provinciali)

1. Gli obiettivi della programmazione relativa alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale sono i seguenti:

a) la diminuzione dei decessi e delle conseguenze permanenti sullo stato di salute dei tossicodipendenti;

b) la progressiva riduzione dell'uso di droghe pesanti, fino alla totale eliminazione del loro uso non terapeutico.

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è valutato in relazione alle tecniche utilizzate e all'impiego di nuove tecniche, che suggeriscano l'eventuale ampliamento degli obiettivi stessi.

Art. 141.

(Compensi e riconoscimenti)

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 140, comma 1, lettere a) e b), valutato sulla base di precise statistiche predisposte dal competente ufficio di ciascuna azienda sanitaria locale, comporta l'erogazione, a fine anno, di un compenso aggiuntivo per tutti gli operatori dipendenti dalla medesima azienda sanitaria locale.

2. Per il personale volontario e per quello delle Forze di polizia che collabora con la struttura sanitaria, il raggiungimento degli obiettivi richiamati al comma 1 comporta l'attribuzione dei riconoscimenti sociali e morali di cui al comma 3, nonché la corresponsione di compensi in natura, quali soggiorni gratuiti di breve o media durata in località del territorio nazionale o di altri Paesi, ovvero agevolazioni nell'acquisto di beni mobili e immobili, o possibilità di richiedere mutui a tassi più agevolati di quelli correnti sul mercato.

3. I conferimenti morali e sociali, di cui al comma 2, consistono nel riconoscimento pubblico e nella possibilità di fregiarsi con distintivi e decorazioni che indicano le attività sociali prestate per solidarietà da parte del personale volontario.

Art. 142.

*(Direzione generale prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze
del Ministero della salute)*

1. Organo di coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è la direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute, articolata nei settori nord, centro e sud Italia.

2. La direzione generale - settore centro Italia, di cui al comma 1, svolge le funzioni dell'ufficio interregionale di prevenzione e recupero per le regioni ricomprese nella competenza territoriale del medesimo settore.

3. La direzione generale - settori nord Italia e sud Italia, di cui al comma 1, opera, sulla base della programmazione predisposta dal settore centro Italia, con le medesime funzioni indicate dal comma 2 per il predetto settore.

Art. 143.

*(Piano sicurezza e progetto tutela
del decoro dell'ambiente urbano)*

1. La programmazione dell'attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze è predisposta sulla base degli indirizzi generali di programmazione delle attività di sicurezza previsti dalla presente legge, con riferimento alla disponibilità di strutture e di personale delle Forze di polizia, adibito a complemento delle attività di competenza delle strutture sanitarie.

2. L'attuazione del progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano, con riferimento alle attività relative alla prevenzione delle tossicodipendenze, è effettuata in coincidenza temporale con l'attuazione della presente legge, ovvero in fasi successive, al fine del migliore utilizzo dei mezzi e del personale necessari per il raggiungimento degli obiettivi concreti di tutela del decoro dell'ambiente urbano.

Art. 144.

(Costo zero del progetto sicurezza)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante collocamento in quiescenza, con cadenza annuale e per un periodo di tre anni, di 20.000 unità di personale appartenenti alle Forze di polizia, per complessive 60.000 unità, scelte in base all'anzianità di servizio.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in quiescenza sulla base di una scansione temporale tale da garantire la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento ad imprese private degli appalti con contratto a termine previsti dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

